



Città di Narni

Provincia di Terni

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

INDICE

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - Oggetto

TITOLO II - NORME DI CARATTERE GENERALE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 - Natura

Art. 3 - Obiettivi e finalità

Art. 4 - Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema dei servizi

Art. 5 - Informazione sul sistema dei servizi socio – educativi per la prima infanzia

Art. 6 - Integrazione dei servizi

TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 7 - Forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica

ART. 8 - Convenzioni tra comune e servizi privati autorizzati e accreditati nel territorio

ART. 9 - Convenzioni tra Enti e Associazioni

ART. 10 - Trasparenza gestionale

ART. 11 - Istituire o chiudere plessi

TITOLO IV - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO – EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 12 - Elementi costitutivi del sistema

ART. 13 - Caratteristiche generali dei servizi educativi per la prima infanzia

ART. 14 - Regolamento Interno dei servizi

ART. 15 - Progetto Educativo

ART. 16 - Programmazione educativa annuale

ART. 17 - Ricettività

ART. 18 - Rapporto personale bambino

ART. 19 - Calendario di apertura e chiusura annuale e orario giornaliero di Funzionamento

ART. 20 - Tabelle dietetiche e pasti

- ART. 21 - Attrezzature, arredi e materiali ludici
- ART. 22 - Partecipazione delle famiglie

TITOLO V - CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

CAPO I - NIDO D'INFANZIA

- ART. 23 - Definizione
- ART. 24 - Obiettivi e finalità
- ART. 25 - Standard di base e funzionalità degli spazi

CAPO II - SERVIZI INTEGRATIVI NIDO D'INFANZIA

- ART. 26 - Definizione
- ART. 27 - Obiettivi e finalità
- ART. 28 - Centri per bambini e bambine
- ART. 29 - Standard di base e funzionalità degli spazi
- ART. 30 - Centri per bambini e bambine e famiglie
- ART. 31 - Standard di base e funzionalità degli spazi

CAPO III - SPERIMENTAZIONE DI NUOVE TIPOLOGIE DI SERVIZI

- ART. 32 - Definizione
- ART. 33 - Spazi gioco
- ART. 34 - Standard di base e funzionalità degli spazi
- ART. 35 - Centri ricreativi
- ART. 36 - Sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia
- ART. 37 - Standard di base e funzionalità degli spazi
- ART. 38 - Ricettività della sezione integrata
- ART. 39 - Orario di funzionamento della sezione integrata
- ART. 40 - Ammontare del contributo a carico delle famiglie
- ART. 41 - Personale operante della sezione integrata
- ART. 42 - Rapporto personale – bambini della sezione integrata
- ART. 43 - Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali
- ART. 44 - Nidi e micronidi aziendali o interaziendali
- ART. 45 - Standard di base e funzionalità degli spazi
- ART. 46 - Ricettività

- ART. 47 - Tabelle dietetiche e pasti
ART. 48 - Rapporto personale – bambini
ART. 49 - Nido familiare

TITOLO VI - UTENZA ED AMMISSIONE

- ART. 50 - Utenza
ART. 51 - Disciplina d'ammissione
ART. 52 - Criteri d'ammissione
ART. 52 - Domanda d'iscrizione
ART. 54 - Domanda d'iscrizione fuori termine
ART. 55 - Domanda d'iscrizione dei non residenti nel territorio
ART. 56 - Attribuzione punteggio
ART. 57 - Graduatoria e assegnazione dei posti
ART. 58 - Comunicazione dell'accoglimento della domanda d'iscrizione
ART. 59 - Inizio frequenza dei bambini
ART. 60 - Assenze dei bambini
ART. 61 - Rinnovo della frequenza
ART. 62 - Rinuncia della frequenza

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEL SERVIZIO

- ART. 63 - Quota contributiva mensile
ART. 64 - Decorrenza della quota contributiva mensile
ART. 65 - Attestato dell'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
ART. 66 - Agevolazione sulla quota contributiva mensile
ART. 67 - Modalità di pagamento della quota contributiva mensile
ART. 68 - Servizi aggiuntivi

TITOLO VIII - PERSONALE

- ART. 69 - Organico
ART. 70 - Educatori
ART. 71 - Servizi generali

- ART. 72 - Cuoco e aiuto cuoco
- ART. 73 - Coordinatore pedagogico
- ART. 74 - Coordinatore pedagogico di rete o territoriale
- ART. 75 - Titoli di studio del personale
- ART. 76 - Aggiornamento professionale
- ART. 77 - Documentazione e valutazione

TITOLI IX - ORGANI COLLEGIALI DI PARTECIPAZIONE

- ART. 78 - Gestione sociale
- ART. 79 - Comitato di gestione

TITOLO X - FUNZIONE DEL COMUNE

- ART. 80 - Funzioni

TITOLO XI - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIO – EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- ART. 81 - Norme di carattere generale
- ART. 82 - Servizi che necessitano di autorizzazione
- ART. 83 - Ricettività
- ART. 84 - Calendario di apertura annuale e giornaliero
- ART. 85 - Personale dei servizi socio educativi
- ART. 86 - Coordinatore pedagogico
- ART. 87 - Progetto Educativo
- ART. 88 - Requisiti autorizzazione
- ART. 89 - Articolazione di più servizi all'interno di un'unica struttura
- ART. 90 - Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione
- ART. 91 - Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione
- ART. 92 - Procedure rilascio autorizzazione
- ART. 93 - Non Concessione autorizzazione
- ART. 94 - Cessione attività
- ART. 95 - Validità autorizzazione
- ART. 96 - Rinnovo dell'autorizzazione
- ART. 97 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
- ART. 98 - Attività verifica e controllo

- ART. 99 - Sanzioni
ART. 100 - Accreditamento

TITOLO XII- NORME FINALI

- ART. 101 - Rinvio
ART. 102 - Entrata in vigore

TITOLO XIII- ABROGAZIONI

- ART. 103 - Norme finali

ALLEGATI:

- TABELLA A - Attribuzione punteggio
MOD. ISCR/SPI - Modulo d'iscrizione
MOD. AUT/PRI - Modulo per l'autorizzazione

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Narni, è adottato nel quadro delle disposizioni della Legge Regionale 22 dicembre 2005 n. 30 “Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” e del Regolamento Regionale 20 dicembre 2006 n. 13 “Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 30 in materia di servizi socio – educativi per la prima infanzia”, e successive modifiche: Legge Regionale n. 9 del 12 febbraio 2010 in vigore dal 4 marzo 2010 che ha modificato alcuni articoli della Legge Regionale n. 30 sul sistema integrato dei servizi prima infanzia, e la DGR 872/2010 “Modificazioni ed integrazioni al Regolamento regionale 20 dicembre n. 13 «Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di 2006 servizi socio-educativi per la prima infanzia»; e integrazioni Legge Regionale n. 1 del 23 gennaio 2013 “Ulteriori integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005 n. 30” in vigore dal 14 febbraio 2013; e in accordo con gli orientamenti e gli indirizzi espressi dal Piano Triennale della Regione Umbria.

2. Il presente regolamento in particolare:

a) condivide come obiettivo generale quanto enunciato nell’art. 1, comma 1 nella Legge regionale n. 30 « La Regione in armonia con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 ed ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dello Statuto, sostiene i diritti dell’infanzia, riconosce il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle famiglie, promuove ed organizza il sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia »>>

b) detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione, la sperimentazione e il controllo del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Narni sia di natura pubblica che privata, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle famiglie, nel rispetto dei principi fondamentali e dei livelli essenziali stabiliti dalle normative vigenti in materia;

c) promuove l’organizzazione e la qualificazione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Narni;

d) procede con il rilascio dell’autorizzazione nella realizzazione del sistema locale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, promuovendo la messa in rete del sistema dei servizi autorizzati di cui sono titolari e gestori i soggetti privati, allo scopo di espandere e qualificare, garantendo pluralità e diversificazione dell’offerta;

e) recepisce e attua quanto definito dalla Giunta regionale sulle procedure di accreditamento attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati;

e) riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici civili e sociali e opera affinché essi siano rispettati come persone.

TITOLO II

NORME DI CARATTERE GENERALE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2 – Principi di base

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è aperto a tutte le bambine e i bambini, senza distinzioni di sesso, religione, etnia e gruppo sociale.

Il sistema favorisce le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili e in situazioni di difficoltà sociale e culturale.

Art. 3 - Obiettivi - finalità

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia costituisce un sistema di opportunità educative che favorisce, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità psicofisiche, affettive e di convivenza delle bambine e dei bambini, attraverso l'incremento di relazioni significative in un ambiente di socialità e di gioco.

2. La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 consegue al riconoscimento dei bambini come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali come individui sociali competenti e attivi.

3. Il raggiungimento complessivo di tali finalità si attua anche con la stretta integrazione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con le famiglie riconosciute come co – protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, del loro diritto all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

4. La partecipazione delle famiglie e dei soggetti protagonisti del processo educativo contribuiscono alla costruzione di una cultura nuova delle persone oltre che dell'infanzia; una cultura che afferma l'apporto di ogni individuo, sia esso bambino, educatore e genitore, autore e coautore con gli altri dell'esperienza che vive.

5. Nel loro funzionamento, il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

6. La costruzione di tale sistema si pone in maniera attiva per la realizzazione di politiche di pari opportunità fra uomini e donne in relazione all'inserimento di quest'ultime nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra padri e madri.

7. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia incentiva la promozione della professionalità e della cultura educativa attraverso processi collegiali e continui di formazione, di ricerca e di sperimentazione.

8. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

Art. 4 – Programmazione, sviluppo e regolazione

1. Il sistema dell'offerta di servizi socio – educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati autorizzati dal Comune di Narni, e accreditati dalla Regione Umbria.

2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi socio – educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi, così come definito nella normativa regionale.

3. Il Comune di Narni adotta il Piano del sistema integrato dei servizi socio – educativi per la prima infanzia, denominato Piano triennale, approvato dal Consiglio regionale, così come definito nell'art. 9 della Legge Regionale n. 30 del 22 dicembre 2005.

4. Il Comune di Narni prende atto di quanto definito nel Piano triennale regionale, elabora il Piano Educativo Comunale dei servizi socio – educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica, con delibera di Giunta Comunale da adottarsi entro massimo tre mesi dalla comunicazione da parte della Regione Umbria dell'esecutività dell'atto.

5. Il Piano Educativo Comunale, deve contenere:

- a) la garanzia dei diritti all'educazione, alla socializzazione e al gioco delle bambine e dei bambini, senza esclusione dovute a diversità sociali, etniche, culturali e religiose;
- b) la partecipazione attiva ed informata delle famiglie alla definizione delle scelte educative ed organizzative di carattere generale, nonché alla verifica della qualità del servizio;
- c) i diritti all'accoglienza ed al sostegno delle bambine e dei bambini diversamente abili, di quelli con disagi socio – culturali e sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà;
- d) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi;
- e) l'omogeneità dei titoli di studio e dei profili professionali degli operatori;
- f) la continuità con la scuola dell'infanzia;
- g) l'applicazione dei criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio.

6. Il Piano Educativo Comunale dovrà altresì attenersi a quanto definito nel Piano triennale regionale in merito agli obiettivi e ai criteri da perseguire.

Art. 5 – Informazione sul sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia

1. Il Comune di Narni garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi al fine di favorire l'accesso e verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda ed offerta.

2. Il Comune di Narni provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza dei bambini e delle bambine, a dare pubblicità dei servizi prima infanzia nei confronti dei suoi utenti potenziali.

3. Il Comune di Narni affinché tali obiettivi vengono perseguiti progetta e organizza con varie modalità la diffusione di materiale documentale ed informativo, la realizzazione di iniziative specifiche volte alla promozione e conoscenza dei servizi socio educativi per la prima infanzia per i cittadini del comprensorio.

4. Il Comune di Narni garantisce ai cittadini per ottimizzare l'accesso ai servizi socio – educativi per la prima infanzia adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità.

Art. 6 – Integrazione dei servizi

1. Il Comune di Narni svolge un'azione di promozione, coordinamento, sostegno e verifica degli interventi, al fine di garantire la necessaria qualità e coerenza del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici e privati.

2. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici e privati, si configurano come centro educativo territoriale in grado di garantire una pluralità di offerte, nonché sede di confronto per i genitori e di elaborazione e promozione di una cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale.

3. Nell'ambito della massima integrazione degli interventi, il Comune di Narni realizza la continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, e con i servizi sociali e sanitari, in una logica di raccordo e integrazione tra le diverse competenze.

4. Il Comune di Narni, in particolare promuove, per i bambini frequentanti i servizi socio educativi per la prima infanzia comunali, incontri con le scuole dell'infanzia del territorio, al fine di una conoscenza preliminare con le strutture, le insegnanti e il gruppo dei bambini che li accoglieranno. Tali incontri sono preceduti da specifici e unitari progetti educativi.

5. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia deve favorire in particolare l'inserimento e l'integrazione di bambini disabili o in situazioni di svantaggio socio - culturale e agevolano, con opportune misure, l'inserimento di bambini stranieri.

6. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia costituiscono punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.

TITOLO III

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

Art. 7 – Forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica

1. Il Comune di Narni, con riferimento ai servizi di cui è titolare, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste: o direttamente (in economia) o in gestione a terzi ai sensi dell'art. 112 e successivi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni.
2. In caso di affidamento della gestione a terzi, il gestore è tenuto all'osservanza del presente regolamento e dei rispettivi CCNL di categoria in cui sono richiamate espressamente le figure professionali richieste per l'espletamento del servizio, così come stabilito dalla normativa regionale vigente in materia.

Art. 8 – Convenzioni tra comune e servizi privati autorizzati e accreditati nel territorio

1. Il Comune di Narni nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare con appositi atti approvati dalla Giunta Comunale, rapporti convenzionali con i servizi privati autorizzati e accreditati attivi sul territorio.
2. I rapporti convenzionali di cui al presente comma stabiliscono, fra l'altro:
 - a) la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato accreditato al Comune;
 - b) le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune di Narni;
 - c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d) il valore economico di buon servizio espressione dei criteri previsti dalla normativa vigente art. 2 del Regolamento regionale n. 13 e nel presente Regolamento comunale art. 13, comma 1 e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
 - e) le forme di rendicontazione a carico del servizio privato convenzionato.

Art. 9 – Convenzioni tra Enti e Associazioni

1. Il Comune di Narni può stipulare con appositi atti approvati dalla Giunta Comunale, convenzioni o accordi fra gli Enti pubblici e Associazioni interessati all'ammissione di bambini/e non residenti con particolari condizioni di priorità, quali diversamente abili e quelli in condizioni di rischio o di particolare disagio.
2. Nella convenzione dovranno essere disciplinati i seguenti aspetti:
 - a) priorità d'accesso;
 - b) modalità di accesso;
 - c) eventuale riserva posti;
 - d) quota contributiva mensile per la frequenza del bambino/a.

Art. 10 – Trasparenza gestionale

1. Il Comune di Narni, nello specifico il Dirigente del Settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali nello svolgimento della propria attività gestionale persegue criteri di efficacia, efficienza ed ottimizzazione delle risorse economiche e trasparenza nei confronti delle famiglie fruitori dei servizi attraverso l'utilizzo di strumenti informatici comunali.
2. Il Comune di Narni qualora voglia promuovere progetti o iniziative di sensibilizzazione della cultura dell'infanzia nel territorio comunale, che necessitano per la realizzazione di risorse economiche aggiuntive, nel rispetto degli indirizzi forniti dagli organi di governo comunali e della disciplina dettata dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento può ricorrere al reperimento di ulteriori risorse economiche tramite donazioni, sponsorizzazioni, contributi vari, ecc.

Art. 11 – Istituire o chiudere plessi

1. Il Comune di Narni può, qualora lo ritenga necessario, decidere di istituire nuovi servizi socio educativi per la prima infanzia o chiudere quelli esistenti.
2. Tale decisione è assunta nell'ambito degli indirizzi programmatici e politici del Sindaco, previa adeguata valutazione delle caratteristiche del territorio, dell'utenza e delle eventuali domande in lista d'attesa, da rimettere all'attenzione del Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni.
3. L'esecuzione materiale di tale decisione è rimessa al Dirigente del Settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali.

TITOLO IV

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 12 – Elementi costitutivi del sistema

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi pubblici e privati, riconducibili alle tipologie individuati dalla L.R. n. 30 del 22.12.2005, e successive modifiche e integrazioni L.R. n. 9 del 12.02.2010; dall'art. 34, comma 1 del Regolamento Regionale n. 13 del 20.12.2006 e successive modifiche e integrazioni Regolamento Regionale n. 9 del 22.12.2010, e dal Piano triennale regionale:

- a) i nidi d'infanzia;
- b) i servizi integrativi al nido, articolati nel seguente modo:
 - b.1) i centri per bambini e bambine;
 - b.2) i centri per bambini e bambine e famiglie.
- c) le nuove tipologie sperimentali di servizi, articolati nel seguente modo:
 - c.1) gli spazi gioco;
 - c.2) i centri ricreativi;
 - c.3) le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia;
 - c.4) i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
 - c.5) i nidi e i micronidi aziendali e interaziendali;
 - c.6) il nido familiare.

2. Il Comune di Narni promuove la sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per far fronte a emergenti bisogni, purché garantiscano opportunità di educazione, socializzazione e gioco; e nel rispetto di quanto enunciato dalla L.R. n. 30 del 22.12.2005, e successive modifiche e integrazioni L.R. n. 9 del 12.02.2010; dal Regolamento Regionale n. 13 del 20.12.2006 e successive modifiche e integrazioni Regolamento Regionale n. 9 del 22.12.2010, e dal Piano triennale regionale.

Art. 13 – Caratteristiche generali dei servizi educativi per la prima infanzia

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia devono tener conto dei seguenti aspetti generali:

- a) caratteristiche e destinazioni degli edifici in cui sono ubicati:
 - a.1** – area facilmente accessibile, a ciò esclusivamente destinata, nella quale tutti gli spazi, interni ed esterni, sono conformi alla normativa statale, comunale e regionale vigente, con riferimento sia alla struttura sia alle componenti della struttura stessa;
 - a.2** – qualora l'edificio sia realizzato su più piani, è preferibile che i locali destinati ai bambini e alle bambine siano accorpati su un unico piano;
 - a.3** – gli edifici non destinati esclusivamente ai servizi socio – educativi per la prima infanzia devono assicurare, comunque, l'autonomia funzionale con una distinta via di accesso;
 - a.4** – il Comune di Narni in relazione alle caratteristiche dell'edificio individua i casi in cui le funzioni del servizio socio-educativo per la prima infanzia possono essere condivise con altri servizi che utilizzano il medesimo edificio;

- b) sicurezza, igiene, funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere delle strutture destinate ai servizi:
- b.1** – rispetto dei requisiti di agibilità, igiene e sicurezza in base alla normativa vigente;
 - b.2** – agevole fruibilità degli spazi e degli arredi rispondenti per numero e caratteristiche all'età dei bambini e delle bambine e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste in base alle differenti tipologie di servizio nel rispetto della normativa vigente;
 - b.3** – rispetto della normativa vigente in materia di arredi e giochi per le diverse fasce d'età dei bambini;
- c) caratteristiche generali di qualità dei servizi:
- c.1** – il personale impiegato di cui agli art. 17 e 18 L.R. n. 30 del 22.12.2005, e successive modifiche e integrazioni L.R. n. 9 del 12.02.2010 e del Piano triennale regionale; e del Titolo VIII del presente Regolamento comunale;
 - c.2** – il rapporto numerico tra personale e bambini in base alle diverse tipologie di servizio, deve tener conto di quanto stabilito dal Piano Triennale regionale;
 - c.3** – il progetto educativo elaborato dal soggetto titolare e/o gestore del servizio;
 - c.4** – il regolamento interno del servizio che esplicita le modalità di funzionamento elaborato dal soggetto titolare e/o gestore del servizio;
 - c.5** – partecipazione delle famiglie alle scelte educative del servizio attraverso incontri di gruppo o individuali o di sezione per presentare: il progetto educativo, il regolamento interno, la programmazione educativa annuale, e la verifica sulle attività svolte;
 - c.6** – la predisposizione da parte del coordinatore pedagogico di strumenti di verifica e di monitoraggio, uniformi e condivisi nelle diverse tipologie di servizio, del progetto educativo, della programmazione educativa, della qualità percepita da parte dell'utenza.

Art. 14 – Regolamento Interno dei servizi

1. Tutte le tipologia di servizio prima infanzia devono essere dotati di un Regolamento Interno, le cui norme non possono contrastare con il presente Regolamento comunale e con la normativa regionale vigente in materia, e di quanto stabilito nel Piano triennale regionale.
2. Il Regolamento Interno è predisposto dal Coordinatore pedagogico insieme al personale operante nei servizi e approvato dalla Giunta Comunale.
3. Il Regolamento Interno verrà condiviso con il Comitato di Gestione di ciascun servizio, e in una fase successiva presentato alle famiglie utenti.
4. Il Regolamento Interno deve contenere:
 - a) la tipologia del servizio e destinatari specificando la fascia d'età dei bambini e delle bambine;
 - b) obiettivi e finalità del servizio;
 - c) la recettività complessiva del servizio e recettività in base alle fasce d'età dei bambini e delle bambine;
 - d) composizione dell'organico del personale e il rapporto personale/bambino;
 - e) calendario annuale e orari di funzionamento;
 - d) modalità e criteri di accesso;
 - e) modalità di costruzione di eventuali graduatorie;
 - f) moduli di frequenza;
 - g) modalità e criteri per l'ambientamento dei bambini nuovi iscritti;
 - h) modalità di pagamento e tariffe (compresi i casi di sospensione del servizio);

- i) tempi e modalità di partecipazione delle famiglie (assemblea, incontri, comitato di gestione);
- l) modalità di fruibilità e trasparenza nella gestione del servizio.

5. Il Regolamento Interno va aggiornato in tutti i casi in cui si presenta l'esigenza di uniformarlo a nuove disposizioni regionali in materia di servizi prima infanzia.

Art. 15 – Progetto Educativo

1. Tutte le tipologie di servizio prima infanzia devono essere dotate di un Progetto Educativo o Progetto Pedagogico i cui obiettivi e finalità non possono contrastare con il presente Regolamento comunale e con la normativa regionale vigente in materia, e di quanto stabilito nel Piano triennale regionale.
2. Il Progetto Educativo o Progetto Pedagogico deve fungere da elemento di riferimento per il comune lavoro delle educatrici e del coordinamento pedagogico, nonché una base coerente per un confronto anche con le Istituzioni preposte al funzionamento organizzativo dei servizi.
3. Il Progetto Educativo o Progetto Pedagogico dovrà favorire sia una migliore relazione tra i soggetti implicati nella gestione quotidiana e istituzionale della tipologia di servizio educativo per la prima infanzia, ed all'interno dei gruppi di lavoro stessi. Resta rispettato il fatto che ciascuna tipologia di servizio educativo dovrà sviluppare una sua programmazione educativa annuale specifica, di cui all'art. 16 del presente Regolamento comunale.
4. Il Progetto Educativo o Progetto Pedagogico definisce l'orizzonte di senso nel quale vanno poi a collocarsi gli atti specifici dell'azione educativa, stabilisce una comunanza di obiettivi e finalità, di processi pedagogici, di modalità di rapporto con i bambini tenendo conto della necessità di dare spazio alle risorse motivazionali dei soggetti. La progettazione corrisponde così anche ad un "modo di essere e di agire" che stabilisce dei confini di confronto anche sugli stili di lavoro.
5. Il Progetto Educativo o Progetto Pedagogico del servizio deve contenere:
 - a) l'esplicitazione degli obiettivi e delle finalità;
 - b) i presupposti di base del concetto di "cura educativa";
 - c) i presupposti teorici a cui si fa riferimento rispetto al "modello" organizzativo;
 - d) i presupposti qualitativi connessi alle modalità di interpretare il ruolo educativo dell'adulto;
 - e) il contratto formativo tra educatrici e le famiglie;
 - f) le modalità e gli strumenti per comunicare e condividere le scelte progettuali con le famiglie;
 - g) le modalità di messa in rete con il territorio;
 - h) gli strumenti di monitoraggio e verifica del percorso realizzato;
 - i) i tempi e i metodi adottati per la documentazione.
6. Il Progetto Educativo o Progetto Pedagogico verrà condiviso con il Comitato di Gestione di ciascun servizio, giusta art. 79 del presente Regolamento comunale, e in una fase successiva presentato alle famiglie utenti.

7. Il Progetto Educativo o Progetto Pedagogico, approvato dalla Giunta Comunale, va aggiornato in tutti i casi in cui si presenta l'esigenza di uniformarlo a nuove disposizioni regionali in materia di servizi prima infanzia.

Art. 16 – Programmazione educativa annuale

1. Tutte le tipologie di servizi socio – educativi per la prima infanzia devono elaborare la programmazione educativa annuale i cui obiettivi e finalità non possono contrastare con il presente Regolamento comunale e con la normativa regionale vigente in materia, e di quanto stabilito nel Piano triennale regionale.

2. La programmazione educativa annuale si identifica con gli aspetti di organizzazione materiale delle risorse che si intendono attivare ed utilizzare per realizzare e dare corpo operativo al Progetto Educativo o Progetto Pedagogico. In questo senso la programmazione corrisponde all'organizzazione quotidiana degli scenari (passaggi, materiali, competenze specifiche, organizzazione degli adulti, ecc.) nei quali si realizzano gli obiettivi del Progetto Educativo, di cui all'articolo 15 del presente Regolamento comunale.

3. La programmazione educativa annuale del servizio deve contenere:

- a) le indicazioni del percorso o del tema;
- b) l'esplicitazione degli obiettivi generali;
- c) gli obiettivi specifici per ciascun gruppo/sezione in base alle diverse fasce d'età dei bambini;
- d) le attività progettate per fasce d'età dei bambini;
- e) la determinazione delle sue scansioni, dei modi, dei tempi, dei traguardi del suo svolgersi;
- f) l'organizzazione degli spazi, dei materiali, ect.;
- g) la descrizione delle metodologie educative e delle modalità di documentazione;
- h) le modalità e gli strumenti di verifica sia degli apprendimenti, sia dei risultati attesi dal percorso progettuale;
- i) l'individuazione dei momenti di partecipazione e condivisione con le famiglie;
- j) gli strumenti di osservazione adottati per verificare la coerenza della programmazione educativa con i ritmi di vita dei bambini;
- k) gli strumenti di osservazione adottati per tener conto dei bisogni e delle richieste dei bambini e delle bambine;
- l) gli strumenti di verifica adottati per valutare la pertinenza dei traguardi raggiunti;
- m) le modifiche apportate e eventuali riorientamenti del percorso da adottare;
- n) la documentazione adottata come prassi sistematica del lavoro del servizio.

4. La programmazione educativa annuale, approvata con atto Dirigenziale, va aggiornata ogni anno e comunicata alle famiglie nella seconda assemblea generale prevista nel mese di febbraio; o in tutti i casi in cui si presenta l'esigenza di uniformarla a nuove disposizioni regionali in materia di servizi prima infanzia.

Art. 17 – Ricettività dei servizi socio – educativi

1. La ricettività massima di ciascuna tipologia di servizio socio – educativo per la prima infanzia, di cui all'art. 12, comma 1 del presente Regolamento comunale viene stabilita utilizzando

come standard il rapporto numerico superficie utile netta – ricettività stabiliti in metri quadrati per ogni bambina o bambino ammissibile in base alle caratteristiche specifiche di ogni singola tipologia di servizio individuate dalla normativa regionale.

2. In ciascuna tipologia di servizio socio – educativo per la prima infanzia il numero degli iscritti può essere elevato nella misura massima del quindici per cento della ricettività, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico tra personale educativo e bambini.

3. Ciascuna tipologia di servizio socio – educativo per la prima infanzia può essere aggregato ad altri servizi educativi per l’infanzia tra quelle individuate nell’art. 12, comma 1 del presente Regolamento comunale fatta eccezione per la sezione intergrata tra nido e scuola dell’infanzia di cui all’art. 36.

Art. 18 – Rapporto personale – bambini

1. Un adeguato rapporto numerico tra personale e bambini è uno dei principali elementi che concorrono a determinare la qualità dei servizi prima infanzia.

2. Il Comune di Narni nella determinazione del rapporto numerico tra personale e bambini tiene conto delle tipologia del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, del numero dei bambini frequentanti, dell’età dei bambini e delle caratteristiche dei bambini accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio.

3. Il Comune di Narni adotta i rapporti numerici tra bambini, personale educatore e personale addetto ai servizi generali definiti nel Piano triennale regionale di seguito indicati:

- a) il personale educativo operante nel servizio deve essere in rapporto massimo di 1 (una) unità ogni 8 (otto) bambini, tenendo conto dell’orario di funzionamento giornaliero e dell’organizzazione del servizio anche con riferimento all’età dei bambini accolti e alla frequenza degli stessi;
- b) il personale educativo deve essere integrato con almeno 1 (una) unità educativa in caso di presenza di bambini fino a 12 mesi in numero superiore al 30% del totale;
- c) il personale educativo deve essere integrato per facilitare i processi di integrazione dei bambini diversamente abili, o in particolari situazioni di disagio o da svantaggio socio-culturale in relazione al numero dei casi o alla gravità della situazione con la presenza di un educatore di aiuto nella sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino;
- d) il personale ausiliario addetto alla cucina deve essere in rapporto massimo di 1 (una) unità ogni 25 (venticinque) bambini;
- e) il personale addetto ai servizi generali interno al servizio non può essere superiore a un addetto ogni venti bambini, escluso il personale di cucina;
- f) per la sezione integrata tra nido d’infanzia e scuola dell’infanzia si fa riferimento all’art. 41 e 42 del presente Regolamento comunale.

4. Al fine di non compromettere il rapporto numerico tra personale e bambini, e tenendo conto del numero delle presenze di entrambi, deve essere assicurata la necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure della stessa qualifica e profilo professionale.

5. Il requisito del rapporto numerico personale e bambini può essere valutato in modo flessibile per la tipologia di servizio sottoposta a sperimentazione con carattere innovativo, di cui all’art. 12, comma 1, punto c. del presente Regolamento comunale.

6. Sono fatte salve le eventuali diverse prescrizioni in materia previste da altre fonti normative, qualora le attività del personale ausiliario addetto alla cucina e ai servizi generali vengono svolte da personale esterno mediante la stipula di contratti con ditte private.

Art. 19 – Calendario di apertura e chiusura annuale e orario giornaliero di funzionamento

1. Il Comune di Narni, con riferimento ai servizi socio – educativi per la prima infanzia di cui è titolare, definisce annualmente il calendario di apertura e chiusura delle strutture ponendo attenzione alle particolari esigenze formative dei bambini e delle bambine, e ai bisogni delle famiglie.

2. Le tipologie di servizi per la prima infanzia, di cui all'art. 12, comma 1 del presente Regolamento Comunale, possono funzionare tutto l'anno; e comunque il periodo di apertura annuale non può essere inferiore a quarantadue settimane, fatta eccezione per la sezione integrata tra nido e scuola dell'infanzia di cui all'art. 36, del presente Regolamento comunale che si atterrà al calendario scolastico della Regione Umbria.

3. Il calendario di funzionamento annuale deve essere portato a conoscenza delle famiglie utenti all'atto dell'iscrizione del bambino o al momento dell'inizio della frequenza di ogni anno scolastico.

4. L'eventuale sospensione dell'attività dell'esercizio non prevista dal calendario deve essere preventivamente comunicata all'utenza con almeno tre giorni di anticipo, fatto salvo per tutte le misure di necessità ed urgenza adottate dal Sindaco.

5. Nei locali dei servizi devono essere esposte in modo visibile: l'autorizzazione al funzionamento, l'orario di apertura giornaliera, le tariffe applicate dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, il Regolamento Interno e il Progetto Educativo.

6. L'orario di apertura giornaliero del servizio deve corrispondere a quanto definito in base alla tipologia del servizio di cui all'art. 12, comma 1 del presente Regolamento Comunale, dalla Legge Regionale n. 30/2005 e successive modifiche e integrazioni L.R. n. 9 del 12.02.2010; dal Regolamento regionale n. 13/2005 e successive modifiche e integrazioni definite nel Regolamento Regionale n. 9 del 20.12.2010 e dal Piano triennale regionale.

7. L'orario di permanenza dei bambini e delle bambine presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, non può superare le ore giornaliere stabilite dalla normativa regionale in base alle varie tipologie di servizi socio – educativi per la prima infanzia.

Art. 20 – Tabelle dietetiche e pasti

1. Nella tipologia di servizio socio – educativo per la prima infanzia dove è prevista la somministrazione del pasto alla bambina o al bambino iscritto e frequentante, le tabelle dietetiche devono essere approvate dall'Azienda Unità Sanitaria locale competente per territorio.

2. I pasti devono consentire un'alimentazione diversificata, nel rispetto delle differenze religiose e di eventuali intolleranze alimentari certificate e l'indicazione di preferenza per i cibi biologici e cibi senza OGM.

3. I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura solo per le bambine e i bambini di età superiore ai 12 mesi.
4. La preparazione dei pasti deve avvenire in locali all'interno della struttura preposti a cucina.
5. Per i pasti prodotti all'esterno della struttura, il servizio deve individuare un apposito locale per la conservazione e suddivisione del cibo in porzioni, oltre che:
 - a) disporre di un terminale di cucina attrezzato in rapporto al numero delle bambine, dei bambini e degli operatori;
 - b) mantenere la qualità del cibo e procedere alla distribuzione dello stesso con modalità concordate con il centro di produzione pasti individuato dal titolare gestore della struttura;
 - c) garantire cibo con caratteristiche di gradibilità.
6. I locali preposti alla preparazione dei pasti e la preparazione dei medesimi deve rispettare la normativa vigente in materia igienico sanitaria e l'HACCP.

Art. 21 – Attrezzature, arredi e materiali ludici

1. Tutte le tipologie di servizi socio – educativi per la prima infanzia devono essere dotati di attrezzature, arredi fissi e mobili, e materiali ludici, adeguati alle diverse età dei bambini e idonei per l'attività pedagogica, e a norma CEE.
2. Gli arredi presenti nelle tipologie di servizi socio – educativi per la prima infanzia devono essere forniti da aziende che abbiano ottenuto il marchio di certificazione di qualità aziendale ISO 9001. Per tutti gli arredi per i quali non esiste una normativa comunitaria specifica, si applicano le disposizioni del D.L.gs. n. 206 del 06.09.2005 (Codice del Consumo), Parte IV. Titoli I e II, art. da 102 a 1207.
3. Tutti i giochi presenti nelle tipologie di servizi socio – educativi per la prima infanzia per poter essere utilizzati devono essere conformi alle norme tecniche, UNI-EN 1176 e UNI-EN 1177.

Art. 22 – Partecipazione delle famiglie

1. Il Comune di Narni, valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi; garantisce ad esse la massima informazione sulla gestione dei servizi e la più ampia partecipazione, quale strumento di condivisione delle scelte educative e di verifica delle attività, anche attraverso l'istituzione di organismi specifici, di cui all'art. 78 e 79 del presente Regolamento comunale, assicurando modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.
2. Il Comune di Narni, adotta le modalità e i criteri per l'attuazione del comma 1, definite nel Piano triennale regionale.

TITOLO V

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE TIPOLOGIE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

CAPO I NIDI D'INFANZIA

Art. 23 – Definizione

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che nel quadro di una politica per la prima infanzia promuove e sostiene il diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.
2. Il nido d'infanzia accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, e insieme alle famiglie concorre alla loro crescita e formazione; senza esclusione dovute a disabilità psico-fisica, a diversità sociali, di etnia o culturali.

Art. 24 – Obiettivi e finalità

1. Gli obiettivi e le finalità del nido d'infanzia sono le seguenti:
 - a) offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo armonico delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;
 - b) consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale;
 - c) sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.
2. Il nido d'infanzia, in collaborazione con i competenti servizi comunali e con le Aziende Sanitarie Locali, svolge inoltre un'azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico, tutelando e garantendo, in particolare, il diritto all'inserimento dei bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale.
3. In rapporto alle scelte educative e alle condizioni socio-professionali dei genitori e alle esigenze locali, i nidi d'infanzia possono prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificate sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, sia rispetto alla ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi.
4. I nidi di infanzia per le finalità educative e sociali sono regolati e normati dalle apposite leggi nazionali e regionali.

Art. 25 – Standard di base e funzionalità degli spazi

1. I locali adibiti a nido d'infanzia devono essere situati in una struttura che consenta un facile accesso ai bambini e adulti, possibilmente al piano terra e dotati di idonea area verde.

2. La struttura deve rispondere ai requisiti di agibilità, igiene e sicurezza fissati dall'art.13, comma 1 del presente Regolamento comunale e dalle normative vigenti in materia.
3. Lo spazio interno al nido d'infanzia deve essere articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età e della percezione dello spazio dei bambini e delle bambine, nonché della necessità di diversificazione delle attività individuali e di piccolo gruppo.
4. Il rapporto minimo superficie utile netta e recettività è fissato in metri quadrati otto virgola cinque per ogni bambina o bambino ammissibile.
5. L'orario di permanenza per ogni bambina o bambino ammissibile presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, non può superare le dieci ore giornaliere.
6. Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da:
 - a) servizi generali quali lavanderia, dispensa e ripostigli;
 - b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido d'infanzia o apposito locale per la conservazione e suddivisione del cibo in porzioni;
 - c) spazi riservati alle bambine e ai bambini;
 - d) spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori.
7. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
 - a) accoglienza;
 - b) gioco;
 - c) pranzo;
 - d) riposo;
 - e) cambio e servizi igienici.
8. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale delle bambine e dei bambini in attività di piccolo gruppo.
9. Gli spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori consistono in:
 - a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
 - b) spogliatoi;
 - c) servizi igienici.
10. La localizzazione del nido d'infanzia deve tendere a favorire l'integrazione della struttura con il quartiere ed i relativi servizi.
11. Il servizio nido d'infanzia deve disporre di spazi esterni alla struttura, idonei ad un'agevole fruizione da parte dei bambini e delle bambine.
12. Il Comune di Narni può autorizzare il funzionamento del servizio di cui all'art. 23, comma 1 e 2 del presente Regolamento comunale, in strutture con spazi esterni insufficienti, qualora possono essere utilizzati spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili e idonei.

CAPO II

SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO D'INFAZIA

Art. 26 – Definizione

1. I servizi integrativi al nido d'infanzia di cui all'articolo 4 della L.R. n. 30/2005 costituiscono tipologie di servizi che rispondono ai bisogni diversificati delle famiglie per la cura delle bambine e dei bambini.
2. I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini, anche insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori. Tali servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi d'infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo.
3. I servizi integrativi accolgono i bambini e le bambine in età compresa tra i 18 mesi e i 3 anni, e insieme alle famiglie concorre alla loro crescita e formazione; senza esclusione dovute a disabilità psico-fisica, a diversità sociali, di etnia o culturali.
4. Sono servizi integrativi:
 - a) i centri per bambini e bambine;
 - b) i centri per bambini e bambine e famiglie.
5. I servizi integrativi al nido d'infanzia di cui al comma 4 possono essere ubicati nelle stesse strutture al fine di favorire l'integrazione.

Art. 27 – Obiettivi e finalità

1. I servizi integrativi al nido d'infanzia concorrono alla realizzazione del servizio socio – educativo per la prima infanzia.
2. I servizi di cui al comma 1 si integrano con le finalità dei nidi d'infanzia e perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) specializzazione e intensificazione della proposta educativa;
 - b) diversificazione degli utenti;
 - c) flessibilità organizzative;
 - d) articolazione nel tessuto urbano.
3. I servizi integrativi al nido d'infanzia rispondono alle seguenti finalità:
 - a) espandere l'utenza dei servizi per l'infanzia offrendo risposte alla molteplicità dei bisogni espressi dai bambini, dalle bambine e dalle famiglie che non utilizzano il nido d'infanzia;
 - b) offrire opportunità educative diversificate così da fornire ai bambini e alle bambine pari opportunità nello sviluppo;
 - c) offrire spazi ed esperienze di socialità e di scambio tra genitori ed altri adulti allevanti e opportunità di supporto alle funzioni di cura dei figli e allo sviluppo della competenza genitoriale.

Art. 28 – Centri per bambine e bambini

1. I centri per bambini e bambine sono servizi per attività educative, di gioco e culturali, per le bambine e i bambini in età compresa di norma tra i diciotto mesi ed i tre anni.

2. Il servizio prevede la fruizione continuativa da parte delle bambine e dei bambini, in un luogo di socialità, gioco, comunicazione con i coetanei, nonché di cura, in spazi opportunamente attrezzati e in attività educative che favoriscono un percorso di autonomia e di relazione guidata da personale specializzato.

3. I centri per bambini e bambine sono privi di servizio mensa, possono tuttavia garantire il servizio colazione e/o merenda. All'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano; devono, comunque, prevedere uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestano la necessità.

Art. 29 – Standard di base e funzionalità degli spazi

1. I locali adibiti a centri per bambini e bambine devono essere situati in una struttura che consenta un facile accesso ai bambini e adulti, possibilmente al piano terra e dotati di idonea area verde.

2. La struttura deve rispondere ai requisiti di agibilità, igiene e sicurezza fissati dall'art. 13, comma 1 del presente Regolamento comunale e dalle normative vigenti in materia.

3. Lo spazio interno ai centri per bambini e bambine deve essere articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età e della percezione dello spazio dei bambini e delle bambine, nonché della necessità di diversificazione delle attività individuali e di piccolo gruppo.

4. Il rapporto minimo superficie utile netta e recettività è fissato in metri quadrati sette per ogni bambina o bambino ammissibile.

5. L'orario di permanenza per ogni bambina o bambino ammissibile presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, non può superare le cinque ore giornaliere.

6. Gli spazi interni dei centri per bambini e bambine sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) spazio preparazione colazione o merenda;
- c) spazi riservati alle bambine e ai bambini;
- d) spazi riservati al personale e ai genitori.

7. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a) accoglienza;
- b) gioco;
- c) cambio e servizi igienici.

8. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale delle bambine e dei bambini in attività di piccolo gruppo.

9. Gli spazi riservati al personale dei centri per bambini e bambine e ai genitori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

10. La localizzazione dei centri per bambini e bambine deve tendere a favorire l'integrazione della struttura con il quartiere ed i relativi servizi.

11. Il servizio centri per bambini e bambine deve disporre di spazi esterni alla struttura, zona salubre e lontana da fonti di inquinamento, idonei ad un'agevole fruizione da parte dei bambini e delle bambine.

12. Il Comune di Narni può autorizzare il funzionamento del servizio di cui all'art. 26, comma 1 e 2 del presente Regolamento comunale, in strutture con spazi esterni insufficienti, qualora possono essere utilizzati spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili e idonei.

Art. 30 – Centri per bambine e bambini e famiglie

1. I centri per bambini e bambine e famiglie sono servizi per attività educative e di gioco, per le bambine e i bambini in età compresa di norma tra i tre mesi ed i tre anni, accompagnati da genitori o altre figure parentali.

2. Il servizio prevede la fruizione continuativa da parte delle bambine e dei bambini, in un luogo di socialità, gioco, comunicazione con i coetanei, nonché di cura, in spazi opportunamente attrezzati e in attività educative che favoriscono un percorso di autonomia e di relazione guidata da personale specializzato.

3. I centri per bambini e bambine sono privi di servizio mensa, possono tuttavia garantire il servizio colazione e/o merenda. All'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano; devono, comunque, prevedere uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestano la necessità.

Art. 31 – Standard di base e funzionalità degli spazi

1. I locali adibiti a centri per bambini e bambine e famiglie devono essere situati in una struttura che consenta un facile accesso ai bambini e adulti, possibilmente al piano terra e dotati di idonea area verde.

2. La struttura deve rispondere ai requisiti di agibilità, igiene e sicurezza fissati dall'art.13, comma 1 del presente Regolamento Comunale e dalle normative vigenti in materia.

3. Lo spazio interno ai centri per bambini e bambine e famiglie deve essere articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età e della percezione dello spazio dei bambini e delle bambine, nonché della necessità di diversificazione delle attività individuali e di piccolo gruppo.

4. Il rapporto minimo superficie utile netta e recettività è fissato in metri quadrati sette per ogni bambina o bambino ammissibile.

5. Gli spazi interni dei centri per bambini e bambine e famigli sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) angolo cottura;
- c) spazi riservati all'accoglienza dei adulti e bambini;
- d) spazi riservati al personale.

6. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a) accoglienza;
- b) gioco;

c) cambio e servizi igienici.

7. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale delle bambine e dei bambini in attività di piccolo gruppo.

8. Gli spazi riservati al personale dei centri per bambini e bambine e famiglie e ai genitori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

9. La localizzazione dei centri per bambini e bambine e famiglie deve tendere a favorire l'integrazione della struttura con il quartiere ed i relativi servizi.

10. Il servizio centri per bambini e bambine e famiglie deve disporre di spazi esterni alla struttura, idonei ad un'agevole fruizione da parte dei bambini e delle bambine.

11. Il Comune di Narni può autorizzare il funzionamento del servizio di cui all'art. 30, comma 1 e 2 del presente Regolamento comunale, in strutture con spazi esterni insufficienti, qualora possono essere utilizzati spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili e idonei.

CAPO III SPERIMENTAZIONE DI NUOVE TIPOLOGIE DI SERVIZI

Art. 32 – Definizione

1. In relazione ai nuovi bisogni emergenti dai contesti sociali del territorio, la Regione Umbria promuove la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi, tra i quali si individua:

- a) gli spazi gioco;
- b) i centri ricreativi;
- c) le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia;
- d) i nidi e i micronidi aziendali o interaziendali.

Art. 33 – Spazi Gioco

1. Gli spazi gioco sono servizi a carattere ludico rivolti alle bambine e ai bambini in età compresa tra i dodici mesi e i cinque anni, organizzati con modalità di frequenza secondo criteri di massima flessibilità.

2. Gli spazi gioco privi di servizio mensa possono garantire il servizio merenda. Se all'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano, devono comunque possedere uno spazio idoneo per il riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.

3. All'interno dello spazio gioco opera una équipe professionale composta da educatori animatori con funzioni ludico ricreative e personale ausiliario addetto ai servizi generali. Il personale educativo operante nello spazio gioco deve essere in rapporto massimo di 1 unità ogni 8 bambini iscritti di età compresa fra i 12 e i 36 mesi; 1 unità ogni 10 bambini iscritti di età compresa fra i 36 mesi e i 5 anni; non può essere superato il rapporto medio di una unità ogni 9 bambini iscritti nel caso vengano accolte età diverse.

Per quanto riguarda le funzioni ausiliarie, non viene indicato uno standard quantitativo, tuttavia le stesse devono essere organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura e al numero dei frequentanti, la pulizia e il riordino degli ambienti durante e/o al termine dell'orario.

Art. 34 – Standard di base e funzionalità degli spazi

1. I locali adibiti a spazi gioco devono essere situati in una struttura che consenta un facile accesso ai bambini e adulti, possibilmente al piano terra e dotati di idonea area verde.
2. La struttura deve rispondere ai requisiti di agibilità, igiene e sicurezza fissati dall'art. 13, comma 1 del presente Regolamento comunale e dalle normative vigenti in materia.
3. Il rapporto minimo superficie utile netta e recettività è fissato in metri quadrati sette per ogni bambina o bambino ammissibile.
4. L'orario di permanenza per ogni bambina o bambino ammissibile presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, per un massimo di cinque ore giornaliere.
5. Gli spazi interni adibiti a spazi gioco sono costituiti da:
 - a) spazi riservati alle bambine e ai bambini per attività di incontro e di gioco sia libere che organizzate;
 - b) spazi riservati agli operatori;
 - c) spazio per la preparazione della merenda.
6. Gli spazi gioco riservati alle bambine e ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
 - a) accoglienza;
 - b) gioco;
 - c) cambio e servizi igienici.
7. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale delle bambine e dei bambini in attività di piccolo gruppo.
8. Gli spazi riservati al personale degli spazi gioco consistono in:
 - a) spogliatoi;
 - b) servizi igienici.
9. Gli spazi gioco dispongono di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge l'attività, strutturati in modo da permettere alle bambine e ai bambini un'agevole fruizione.
10. Il Comune di Narni può autorizzare il funzionamento del servizio di cui all'art. 33, comma 1 e 2 del presente Regolamento comunale, in strutture con spazi esterni insufficienti, qualora possono essere utilizzati spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili e idonei.

Art. 35 – Centri ricreativi

1. I centri ricreativi sono servizi rivolti alle bambine e ai bambini a partire dai tre anni di età, hanno finalità ricreative e di animazione, sono caratterizzati da estemporaneità e occasionalità nella frequenza.

2. I centri ricreativi prevedono fruizioni temporanee o saltuarie durante la settimana e nei periodi estivi ed una presenza giornaliera per un ristretto numero di ore, per un massimo di tre ore al giorno.
3. I centri ricreativi sono privi di servizio mensa e all'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano.
4. Il Comune di Narni in base alle caratteristiche del progetto educativo dei centri ricreativi stabilisce la ricettività massima dello stesso.

Art. 36 – Sezione integrata tra nido e scuola dell'infanzia

1. La sezione integrata tra nido e scuola dell'infanzia è un servizio socio-educativo rivolto alle bambine e ai bambini in età compresa tra i ventiquattro mesi e i tre anni.
2. La sezione integrata tra nido e scuola dell'infanzia è volta ad agevolare il raccordo tra nido e scuola dell'infanzia, promuovendo la continuità tra questi servizi anche attraverso una progettazione comune delle figure professionali coinvolte ed a favorire un inserimento graduale delle bambine e dei bambini alla scuola dell'infanzia.
3. La sezione integrata tra nido e scuola dell'infanzia può essere attivata esclusivamente presso una scuola dell'infanzia o un asilo nido. Non possono essere attivate sezioni integrate senza alcun rapporto diretto con le indicate strutture o presso servizi per la prima infanzia diversi da quelli indicati al presente comma.

Art. 37 – Standard di base e funzionalità degli spazi

1. La struttura deve rispondere ai requisiti di agibilità, igiene e sicurezza fissati dall'art. 13, comma 1 del presente Regolamento comunale e dalle normative vigenti in materia.
2. Il rapporto minimo tra superficie utile netta degli spazi riservati alle bambine e ai bambini della sezione integrata e ricettività è fissato in quattro metri quadrati per ogni bambina o bambino ammissibile.
3. L'orario di permanenza per ogni bambina o bambino ammissibile presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, per un massimo di dieci ore giornaliere.
4. I locali sede della sezione integrata sono inseriti in un complesso educativo scolastico scuola dell'infanzia o nido d'infanzia.
5. Lo spazio della sezione integrata non deve essere organizzato come un'aula scolastica. Vanno previsti angoli strutturati per le varie attività quali laboratori grafico - pittorici, motricità, lettura - racconto. La scelta dei materiali per il gioco deve promuovere un'ampia gamma di esperienze consentendo attività differenziate.
6. Nell'ambito della struttura sede dell'attività educativa della sezione integrata devono essere individuati gli spazi interni costituiti da:
 - a) servizi generali;
 - b) spazi riservati alle bambine e ai bambini;
 - c) spazi riservati al personale e ai genitori.

7. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini della sezione integrata assolvono le seguenti funzioni:

- a) accoglienza;
- b) gioco;
- c) pranzo;
- d) riposo;
- e) cambio e servizi igienici.

8. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale delle bambine e dei bambini in attività di piccolo gruppo.

9. I servizi generali quali lavanderia, ripostigli, cucina, dispensa e gli spazi riservati al personale e ai genitori - zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e di gruppo, spogliatoi e servizi igienici – possono essere condivisi con le altre tipologie di servizio esistenti all'interno del plesso scolastico.

10. La sezione integrata può utilizzare i servizi di mensa del servizio in cui sono aggregate, purché vengano rispettati i criteri stabiliti nell'art. 20 del presente Regolamento comunale.

11. Il Comune di Narni può autorizzare il funzionamento del servizio di cui all'art. 36, comma 1, 2 e 3 in strutture con spazi esterni insufficienti, qualora possono essere utilizzati spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili e idonei.

Art. 38 – Ricettività della sezione integrata

1. Le sezioni integrate hanno una capacità ricettiva minima di sei bambine o bambini e massima di venti bambine o bambini.

Art. 39 – Orario di funzionamento della sezione integrata

1. L'orario di funzionamento può essere flessibile e articolato in un modulo base e/o in modulo di orario prolungato al fine di garantire il servizio per una fascia oraria, di norma, compresa tra le cinque e le dieci ore giornaliere e per cinque giorni alla settimana.

Art. 40 – Ammontare della contribuzione a carico delle famiglie

1. L'ammontare della contribuzione a carico delle famiglie deve essere contenuta in una fascia intermedia tra la retta corrente per il nido d'infanzia e quella per la scuola dell'infanzia.

2. Per quanto concerne le modalità di partecipazione degli utenti ai costi del servizio, ci si attiene a quanto stabilito nel Titolo VII del presente Regolamento comunale.

Art. 41 – Personale operante della sezione integrata

1. All'interno della sezione integrata è presente un ausiliario addetto ai servizi generali. È possibile utilizzare anche personale ausiliario della scuola materna o del nido nel quale è inserita la sezione integrata, purché vengano previsti momenti specifici per la pulizia e il riordino.

2. Le figure educative che operano nella sezione integrata devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali che disciplinano rispettivamente la scuola dell'infanzia e i nidi d'infanzia.
3. Nella sezione integrata deve essere prevista una funzione di coordinamento pedagogico e organizzativo.

Art. 42 – Rapporto personale – bambini della sezione integrata

1. Il personale educativo operante all'interno della sezione integrata deve essere in rapporto massimo di 1 (una) unità ogni 10 (dieci) bambini e bambine iscritti, tenendo conto dell'orario di funzionamento giornaliero e dell'articolazione dei turni di lavoro.

Art. 43 – Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali

1. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali si intendono quali spazi famiglie, ovvero luoghi che favoriscono l'aggregazione e la socializzazione delle famiglie e degli adulti per consentire una comunicazione ed una elaborazione delle problematiche genitoriali, della crescita infantile, al fine di promuovere l'individuazione e la messa in atto di risorse.
2. Per le attività dei servizi di sostegno alle funzioni genitoriali sono previsti luoghi informali di condivisione di esperienze e di discussione all'interno degli spazi destinati ai servizi socio educativi per la prima infanzia.
3. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, intesi quali spazi famiglie, debbono altresì intendersi come luoghi di messa in comunicazione dei temi della genitorialità, dell'infanzia e delle relazioni familiari coinvolgendo anche la rete dei diversi soggetti pubblici, privati, dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale operanti in quel territorio.
4. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali svolgono le seguenti attività:
 - a) azioni formative rivolte agli educatori sui temi della comunicazione e della relazione tra adulti;
 - b) progetti di scambio e condivisioni di programmi ed attività tra servizi per la prima infanzia e le famiglie;
 - c) programmi di formazione e di lavoro comuni tra educatori e operatori socio assistenziali ed educativi del territorio in un'ottica di lavoro di rete e di prevenzione.

Art. 44 – Nidi e micronidi aziendali o interaziendali

1. I nidi e i micronidi aziendali o interaziendali svolgono la stessa funzione ed hanno la stessa finalità dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 23 e 24 del presente Regolamento comunale, si differenziano per l'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda che li realizza; accolgono anche le bambine e i bambini del territorio limitrofo alla struttura.

Art. 45 – Standard di base e funzionalità degli spazi

1. I nidi e i micronidi aziendali o interaziendali devono rispondere agli stessi standard di base definiti nell'art. 25, comma 1, 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento comunale.
2. Gli spazi interni dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali sono costituiti da:
 - a) servizi generali;

- b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per le bambine e i bambini fino al primo anno di età;
- c) spazi riservati alle bambine e ai bambini;
- d) spazi riservati al personale del nido e ai genitori.

3. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) pranzo;
- c) riposo;
- d) cambio e servizi igienici.

4. Gli spazi riservati al personale dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali e ai genitori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

5. Gli spazi esterni alla struttura dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali devono rispondere ai criteri definiti nell'art. 25, comma 11 e 12 del presente Regolamento comunale.

Art. 46 – Ricettività

1. I nidi e i micronidi aziendali o interaziendali devono rispondere agli stessi standard di base definiti nell'art. 17, comma 1, 2 e 3 e nell'art. 25, comma 4 del presente Regolamento comunale.

Art. 47 – Tabelle dietetiche e pasti

1. Le tabelle dietetiche e i pasti dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali rispondono a quanto stabilito nell'art. 20, comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento comunale.

Art. 48 – Rapporto personale - bambini

1. I nidi e i micronidi aziendali o interaziendali devono attenersi agli stessi standard di base definiti nell'art. 18, comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento comunale.

Art. 49 – Nido familiare

1. Il nido familiare è oggetto di sperimentazione da parte della Regione Umbria come progetto innovativo pertanto il Comune di Narni si attiene a quanto definito nel DGR 539/2011 e relativi standard di servizio individuati nella fase di sperimentazione.

TITOLO VI

UTENZA ED AMMISSIONE

Art. 50 – Utenza

1. Sono ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia comunale tutti i bambini e le bambine residenti nel Comune di Narni in età utile in base alla tipologia dei servizi di cui all'art. 12, comma 1 del presente Regolamento comunale.
2. La residenza deve essere posseduta almeno da uno dei due genitori o altri soggetti affidatari appartenente al nucleo di convivenza familiare.
3. In tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia è garantito il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo, elaborato in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.
4. I bambini che durante la frequenza compiono i tre anni, nel mese di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile, possono terminare l'anno presso il servizio in cui sono iscritti.
5. I bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre non possono più essere ammessi dal 1° gennaio dell'anno seguente, essendo soggetti alla normativa della scuola del pre-obbligo.
6. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è disciplinata nell'art. 55 del presente Regolamento comunale.

Art. 51 - Disciplina d'ammissione

1. Il Comune di Narni disciplina l'ammissione ai servizi socio educativi per la prima infanzia di cui è titolare, tramite criteri prestabiliti dal presente Regolamento comunale e dalla normativa vigente in materia.
2. L'avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione ai servizi socio educativi per la prima infanzia comunali viene pubblicato nella quarta settimana di aprile fino alla quarta settimana di maggio.
3. Eventuali variazioni del periodo di pubblicazioni dell'avviso pubblico saranno valutate di volta in volta con determinazione del Dirigente del Settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Narni.
4. La presentazione delle domande d'iscrizione, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, dovrà essere redatta su apposito modulo ISCR/SPI, che allegato al presente Regolamento comunale, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 52 - Criteri d'ammissione

1. Il Comune di Narni, nello specifico il Dirigente del settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali accertati i requisiti d'età, di cui al Titolo V del presente Regolamento comunale, inerenti alle diverse tipologie dei servizi socio educativi per la prima infanzia per cui è stata presentata la domanda d'iscrizione, attribuisce il punteggio secondo i criteri stabiliti nell'art. 56, comma 2 del presente Regolamento comunale.

2. Condizioni di priorità d'ammissione sono riservate ai bambini e alle bambine e/o al nucleo di convivenza familiare in cui sussistono le seguenti condizioni:
 - a) portatori di handicap;
 - b) di gravi problemi di ordine medico – psicologico;
 - c) problematiche di natura economico – sociale;
 - d) genitore solo (ragazza madre, ragazzo padre, vedovo/a, affidamento del figlio/a esclusivamente ad uno dei genitori risultante da un provvedimento formale) che effettivamente vive da solo con il/la bambino/a;
 - e) fratello frequentante un servizio prima infanzia per il quale viene richiesta la riconferma.
3. Le condizioni citate nell'art. 52, comma 2 andranno debitamente documentate tramite certificazioni dai Servizi Socio Sanitari del territorio o da altre Istituzioni competenti in materia, e saranno oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. Le categorie di cui al comma 2, secondo l'ordine di priorità a, b, c, d, e, hanno diritto di ammissione con attribuzione di un punteggio speciale così come specificato nell'art. 56, comma 2 del presente Regolamento comunale.
5. L'ammissione alla frequenza può avvenire in qualsiasi momento dell'anno, compatibilmente con la disponibilità di posti e/o la possibilità di adeguamento del personale, solo per casi eccezionali, debitamente documentate tramite certificazioni dai Servizi Socio Sanitari del territorio o da altre Istituzioni competenti in materia, previa valutazione del Dirigente del Settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 53 – Domanda d'iscrizione

1. La compilazione del modulo ISCR/SPI, da parte del cittadino avrà valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ed è pertanto sottoposto alla normativa vigente art. 2 Legge 15/68 e art. 1 D.P.R. 403/98. Il dichiarante è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, così come definito dall'art. 26 L. n. 15/68.
2. Possono presentare la domanda di iscrizione, entro i termini di cui al comma 4 art. 51, anche i genitori dei bambini non ancora nati, la cui nascita è prevista entro il successivo 30 giugno. In tal caso la domanda dovrà essere corredata da relativa certificazione medica attestante la presunta data del parto.
3. Nella domanda di iscrizione i genitori devono:
 - a) esprimere la loro scelta per uno o più servizi, indicandoli in ordine di preferenza, prendendo atto che non verranno tenuti in considerazione per l'assegnazione del posto nei servizi non scelti;
 - b) indicare con precisione la fascia oraria di frequenza per le tipologie di servizio che hanno un orario di funzionamento superiore a cinque ore giornaliere, secondo le esigenze familiari, impegnandosi al rispetto dell'orario indicato;
 - c) indicare gli eventuali servizi aggiuntivi di cui intendono usufruire durante l'anno scolastico;
 - d) presentare tutta la documentazione ad integrazione della domanda d'iscrizione entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico.
4. Le domande di iscrizione dei bambini e delle bambine ai servizi socio educativi per la prima infanzia comunali vanno inoltrate tramite A.R. o presentate a mano presso l'Amministrazione Comunale, nello specifico all'Ufficio Servizi Sociali o all'Ufficio Protocollo, secondo le modalità e i termini stabiliti con apposito avviso pubblico.

5. L'Amministrazione provvederà, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, ad effettuare attraverso verifiche a campione pari al 10% delle domande d'iscrizione presentate, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e delle documentazioni prodotte a corredo della domanda d'iscrizione dagli interessati.

6. Qualora l'Amministrazione dovesse riscontrare la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate e delle documentazioni prodotte a corredo della domanda d'iscrizione, applicherà l'annullamento immediato del punteggio attribuito, e le normative vigenti in materia, così come definito dall'art. 26 L. n. 15/68.

7. I dati personali e le informazioni contenute nelle domande d'iscrizione vengono trattati conformemente al D.lgs 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 54 – Domanda d'iscrizione fuori termine

1. Le domande di iscrizione presentate fuori termine di scadenza dell'avviso pubblico vengono tenute in considerazione nel solo caso in cui le graduatorie risultino esaurite; e valutate qualora si rendano disponibili dei posti durante l'anno scolastico, secondo l'ordine di registrazione in entrata dell'Ufficio Protocollo e della fascia d'età dei bambini rispetto ai posti disponibili.

2. Le domande di iscrizione presentate fuori termine di scadenza dell'avviso pubblico decadono nel momento in cui viene pubblicato il nuovo avviso pubblico.

Art. 55 – Domanda d'iscrizione dei non residenti nel territorio comunale

1. Le domande di iscrizione dei cittadini non residenti nel Comune di Narni possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.

2. Le domande di iscrizione dei cittadini non residenti nel Comune di Narni ai servizi socio educativi per la prima infanzia, sono ordinate in base ai criteri stabiliti nell'art. 53, in ordine decrescente, e sono incluse nella graduatoria con attribuzione del punteggio, secondo i criteri stabiliti nella Tabella A, dopo i residenti del Comune di Narni e divise nella seguenti categorie di priorità:

- a) attribuzione del punteggio per famiglie non residenti nel Comune di Narni con un genitore prestante attività lavorativa come dipendente del Comune di Narni;
- b) attribuzione del punteggio per famiglie non residenti nel Comune di Narni ma con almeno un genitore prestante attività lavorativa nel territorio comunale;
- c) attribuzione del punteggio per famiglie non residenti nel Comune di Narni i cui genitori non svolgono attività lavorativa nel territorio comunale.

Art. 56 – Attribuzione punteggio

1. Il Comune di Narni, nello specifico il Dirigente del Settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali, istituisce apposita graduatoria, che attraverso un punteggio determina l'inserimento del bambino/a, in base ai posti disponibili nei servizi socio educativi per la prima infanzia comunali per ciascun gruppo – sezione, prendendo a riferimento l'età dei bambini al primo dicembre dell'anno in corso.

2. I criteri di attribuzione del punteggio sono indicati nella Tabella A, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento comunale.

3. I punteggi vengono attribuiti sulla base di quanto dichiarato nel modulo ISCR/SPI e nelle documentazioni a corredo della domanda d'iscrizione prodotte dagli interessati.

4. A parità di punteggio, in graduatoria si considera prioritario:

1. soglia I.S.E.E. più bassa;
2. età minore del bambino per il quale viene richiesta l'iscrizione.

5. Il punteggio viene determinato attraverso l'analisi dei seguenti aspetti:

- a) posizione lavorativa di ciascun genitore del nucleo di convivenza familiare;
- b) la composizione del nucleo di convivenza familiare;
- c) I.S.E.E. del nucleo familiare;
- d) punteggio speciale per coloro che sono in possesso di una documentazione scritta attestante la situazione psico-sociale del nucleo familiare Servizi Socio Sanitari del territorio o da altre Istituzioni competenti in materia.

L'attribuzione del punteggio avviene secondo i criteri stabiliti nella Tabella A.

6. La mancata produzione da parte del richiedente della documentazione richiesta nell'avviso pubblico nei termini stabiliti al momento della presentazione della domanda d'iscrizione ai servizi socio educativi, comporta la non attribuzione del punteggio stabilito nella Tabella A corrispondente alla documentazione non prodotta.

Art. 57 – Graduatoria e assegnazione dei posti

1. La graduatoria per l'ammissione ai servizi socio educativi per la prima infanzia è redatta secondo i criteri di attribuzione del punteggio indicati nella Tabella A, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento comunale.

2. L'Ufficio Servizi Sociali, scaduti i termini di presentazione della domanda, provvede a redigere la graduatoria generale provvisoria di ammissione, approvata con provvedimento del Dirigente del settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali. Alla stessa viene data pubblicità mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione nel sito web del Comune di Narni nell'area Servizi Prima Infanzia.

3. Nei confronti della graduatoria generale provvisoria i richiedenti, in merito al punteggio attribuitogli, possono presentare per iscritto all'Ufficio Servizi Sociali osservazioni e/o rilievi entro e non oltre 15 giorni dall'affissione all'Albo pretorio.

4. La graduatoria definitiva viene approvata e pubblicata con le medesime modalità stabilite nel comma 2 del presente articolo. La graduatoria definitiva sarà resa pubblica e potrà essere consultata presso l'Ufficio Servizi Sociali e nel sito web del Comune di Narni nell'area Servizi Prima Infanzia.

5. La graduatoria generale, così formulata in forma definitiva, conserva validità fino all'approvazione di quella successiva.

6. L'Ufficio Servizi Sociali e il coordinatore pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia comunali, sulla base della graduatoria generale, delle preferenze espresse dai genitori e dei posti disponibili in relazione all'età dei bambini, redige la graduatoria di assegnazione dei posti.

7. L'assegnazione dei posti viene fatta con il metodo dello scorrimento della graduatoria, in relazione ai posti disponibili nelle singole tipologie dei servizi educativi.

8. Nel caso in cui si rendano disponibili posti nel corso dell'anno scolastico, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Esaurita la graduatoria, si prenderanno in considerazione tutte le domande pervenute nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine per la presentazione della domanda ed il giorno antecedente quello della vacanza del posto, con le modalità stabilite nell'art. 54, comma 1 e 2 del presente Regolamento comunale.

Art. 58 – Comunicazione dell'accoglimento della domanda d'iscrizione

1. L'Ufficio Servizi Sociali preso atto della graduatoria definitiva e dell'assegnazione dei posti, ne dà immediata comunicazione scritta alle famiglie interessate, mediante l'utilizzo degli strumenti informatici comunali.

2. Le famiglie dovranno confermare l'accettazione del posto entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'accoglimento della domanda. La mancata conferma entro i cinque giorni stabiliti viene considerata rinuncia al servizio a tutti gli effetti e il nominativo del bambino/a depennato dalla graduatoria.

Art. 59 – Inizio frequenza dei bambini

1. L'Ufficio Servizi Sociali e il coordinatore pedagogico preso atto delle comunicazioni di accettazione del posto pervenute da parte delle famiglie richiedenti, riformula la graduatoria definitiva depennando dalla graduatoria i nominativi dei bambini/e di cui non è pervenuta conferma e fissa le date d'inserimento dei bambini nelle varie tipologie di servizi socio educativi in base all'ordine di preferenza espresso nella domanda d'iscrizione.

2. Il coordinatore pedagogico telefonicamente comunica la data d'inserimento del bambino/a alla famiglia e fissa un incontro – colloquio con la famiglia. A decorrere dalla data d'inserimento il bambino/a viene considerato/a frequentante a tutti gli effetti.

3. I servizi educativi per la prima infanzia comunali garantiscono:

a) la realizzazione in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro - colloquio individualizzato con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo da parte del coordinatore pedagogico;

b) forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.

4. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.

5. Il progetto educativo dei servizi educativi per la prima infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.

6. La mancata frequenza dalla data fissata per l'inizio dell'inserimento dovrà essere debitamente giustificata secondo quanto disposto dall'art. 60 del presente Regolamento comunale.

Art. 60 – Assenze dei bambini

1. Le assenze dei bambini devono essere sempre adeguatamente motivate e documentate. Per favorire un funzionamento razionale e stabile dei servizi educativi, le famiglie possono comunicare l'assenza del bambino entro le ore 9,30 del primo giorno di assenza.

2. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Dirigente del Settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali, volto a salvaguardare i diritti di conservazione del posto contemplandoli con criteri di economicità di gestione e di tutela degli utenti in lista d'attesa.

Art. 61 – Rinnovo della frequenza

1. Il Comune di Narni, ogni anno in un periodo determinato dal 01 maggio al 15 maggio, comunica per iscritto alle famiglie dei bambini frequentanti, le modalità di riconferma al servizio per l'anno successivo, attraverso la compilazione di appositi moduli, da inoltrare presso l'Ufficio Servizi Sociali.

2. Al modulo di riconferma al servizio per l'anno successivo, le famiglie dovranno allegare fotocopia di tutti i versamenti effettuati della quota del contributo mensile e della quota annua d'iscrizione dell'anno scolastico in corso.

3. Il Comune di Narni, si riserva di riconfermare il rinnovo alla frequenza per l'anno successivo, qualora le famiglie risultino inadempienti nei pagamenti.

Art. 62 – Rinuncia della frequenza

1. In caso di rinuncia al servizio nel corso dell'anno, l'utente deve farne apposita richiesta sul modello che troverà presso i servizi socio educativi per la prima infanzia o presso l'Ufficio Servizi Sociali, 20 giorni prima della data del ritiro, consapevole che la sospensione del pagamento avrà inizio con il primo giorno del mese successivo alla data di consegna della rinuncia.

2. Se i termini sopra stabiliti non sono stati rispettati l'utente è tenuto a pagare il **50%** della retta dovuta.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEL SERVIZIO

Art. 63 – Quota contributiva mensile

1. L'ammissione alla frequenza ai servizi socio educativi per la prima infanzia comporta il pagamento di una quota contributiva mensile e di una quota annua d'iscrizione.
2. La quota contributiva mensile è sempre dovuta, anche in caso di assenza del bambino/a, sia ingiustificata sia giustificata.
3. La quota d'iscrizione annua è sempre dovuta anche in caso di I.S.E.E. pari a 0,00 e va versata prima dell'inizio della frequenza del bambino al servizio.
4. Tenuto conto delle finalità del servizio socio – educativi per la prima infanzia e della necessità di assicurare il rispetto della percentuale di copertura prevista dalle norme di legge, l'Amministrazione comunale stabilisce, in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente, le quote contributive mensili e la quota annua d'iscrizione per l'anno successivo, le modalità operative e la concessione di eventuali benefici, in applicazione della normativa I.S.E.E.
5. Le quote contributive mensili e la quota annua d'iscrizione per l'anno scolastico successivo, le modalità operative e la concessione di eventuali benefici, in applicazione della normativa I.S.E.E., saranno stabilite e approvate con delibera dalla Giunta Comunale entro il 30 giugno antecedente all'inizio del nuovo anno scolastico dei servizi educativi per la prima infanzia, in linea con i programmi comunali e con il presente Regolamento comunale e la normativa vigente in materia.
6. Le eventuali modifiche o aggiornamenti delle quote contributive mensili e della quota annua d'iscrizione da parte della Giunta Comunale verranno applicate a partire dal nuovo anno scolastico, che è fissato nella data del 01 settembre.
7. Il sistema delle quote contributive mensili e della quota d'iscrizione annua sarà elaborato tenendo conto dei seguenti principi:
 - a) il principio sancito dall'art. 53 della Costituzione italiana, comma 1 "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" e il comma 2 "Il sistema tributario è informato a criteri di progressività"; pertanto ogni famiglia partecipa al costo del servizio educativo in base alle proprie capacità contributive;
 - b) l'applicazione di eventuali benefici dovrà tener conto delle finalità dei servizi educativi per la prima infanzia definiti nel presente Regolamento comunale e nella normativa vigente in materia.
8. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, il Comune di Narni, nello specifico il Dirigente del Settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali, previa verifica di altre soluzioni che possano evitare la modifica tariffaria, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis del d.lg 446/97 potrà provvedere a modificare le tariffe

nel corso dell'esercizio finanziario e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, previo parere della Giunta Comunale.

9. La quota contributiva mensile comprende tutte le spese accessorie inerenti al funzionamento della struttura (riscaldamento, luce, gas, acqua, telefono, personale impiegato, derrate alimentari, prodotti per l'igiene personale del bambino, materiale didattico, ect.); inoltre è comprensiva dello spuntino mattutino, del pranzo, della merenda.

10. La quota contributiva mensile non comprende i pannolini e l'occorrente per il cambio che sono a carico delle famiglie.

Art. 64 – Decorrenza della quota contributiva mensile

1. Per i bambini nuovi iscritti ammessi alla frequenza del servizio educativo, come stabilito nell'art. 59, comma 2 la quota contributiva mensile decorre dalla data concordata con il coordinatore pedagogico per l'inizio dell'inserimento/ambientamento.

2. Per le nuove ammissioni, la quota del contributo mensile sarà applicata con le seguenti modalità:

a. data per l'inizio della frequenza fissata entro il giorno 7: la quota contributiva mensile sarà dovuta per intero;

b. data per l'inizio della frequenza fissata dall'08 al 14: la quota contributiva mensile sarà dovuta per il 75%;

c. data per l'inizio della frequenza fissata dal 15 al 21: la quota contributiva mensile sarà dovuta per il 50%;

d. data per l'inizio della frequenza fissata dal 22 al 30/31: la quota contributiva mensile sarà dovuta per il 25%.

3. Qualora, pur avendo accettato il posto, non sia stata fissata la data di inserimento oppure non sia stata richiesta e autorizzata una proroga, la quota contributiva mensile sarà comunque fatturata e calcolata sulla base del periodo trascorso dalla data di inizio degli inserimenti fino al momento della rinuncia. Nel caso non vi sia rinuncia scritta, si provvederà d'ufficio alla dimissione e alla revoca del posto assegnato con addebito della retta dovuta per il mese di settembre.

4. Non sarà dovuto alcun corrispettivo economico solo nel caso di rinuncia scritta prima della data di inizio dell'anno scolastico che è fissato nella data del 01 settembre.

Art. 65 – Attestato dell'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

1. L'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) è un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica della famiglia, determinato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), ed un parametro, desunto dalla scala di equivalenza, che tiene conto di alcune caratteristiche del nucleo familiare e del numero dei componenti dello stesso.

2. Per l'attestato dell'ISEE le famiglie possono rivolgersi gratuitamente al caf (centri di assistenza fiscale).

3. Le famiglie i cui bambini sono iscritti e frequentanti il servizio educativo per la prima infanzia sono tenute a presentare all'inizio del nuovo anno scolastico l'attestato I.S.E.E o la dichiarazione sostitutiva su apposito modulo, entro il 30 settembre.

4. Alle famiglie utenti che non presentino la certificazione I.S.E.E. o la dichiarazione sostitutiva entro i termini stabiliti sarà applicata la quota contributiva mensile in misura massima. La quota non verrà rimborsata anche dopo integrazione della documentazione.

Art. 66 – Agevolazioni sulla quota contributiva mensile

1. Sono previsti i seguenti casi in cui è possibile ottenere o richiedere una riduzione della quota contributiva mensile:

- a. esenzione dal pagamento per tutto il periodo di frequenza per i bambini diversamente abili con allegata certificazione, residenti nel Comune di Narni;
- b. esenzione per un I.S.E.E inferiore a 2.992,99;
- c. riduzione del 50% per il secondo figlio (o gemello), del 40% per il terzo figlio, del 30% per il quarto figlio iscritto e frequentanti contemporaneamente lo stesso servizio educativo;
- d. riduzione del 5% della quota del contributo mensile a coloro che intendono usufruire dell'orario parziale (dalle 7.30 alle 14.00) nelle tipologie di servizio dove è previsto un orario di funzionamento superiore alle cinque ore giornaliere.

2. Nel caso di assenze si applicano i seguenti criteri di riduzione della quota contributiva mensile calcolata sui giorni di apertura del servizio anche ricadenti su mesi diversi purché consecutivi:

- a) assenze sporadiche e saltuarie la quota contributiva mensile sarà dovuta per intero;
- b) fino a 05 giorni di assenza consecutivi: la quota contributiva sarà dovuta per intero;
- c) fino a 10 giorni di assenza consecutivi: la quota contributiva mensile sarà dovuta per il 75 %;
- d) fino a 20 giorni di assenza consecutivi: la quota contributiva mensile sarà dovuta per il 50 %;
- e) fino a 30 giorni di assenza consecutivi: la quota contributiva mensile sarà dovuta per il 25 %.

3. Le assenze per malattia devono essere documentate da una adeguata certificazione del medico pediatra.

4. Le famiglie con difficoltà lavorativa potranno usufruire di agevolazioni richiedendo direttamente all'Ufficio Servizi Sociali un adeguamento della retta sulla base della nuova situazione economica. La domanda di revisione dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la modifica della condizione lavorativa (dichiarazione del datore di lavoro attestante le modalità di applicazione di cassa integrazione o di eventuali riduzioni orarie, lettera di licenziamento, inserimento nelle liste di mobilità, ecc...). La riduzione della retta avverrà nel modo seguente:

- o ISEE dichiarata viene abbattuta del 20% nel caso in cui uno o più membri del nucleo anagrafico familiare risultino in cassa integrazione da almeno 3 mesi, oppure abbiano perso il lavoro e percepiscano l'indennità di disoccupazione ordinaria;
- o ISEE dichiarata viene abbattuta del 35% nel caso in cui uno o più membri del nucleo anagrafico familiare abbia perso il lavoro e non percepisca l'indennità di disoccupazione ordinaria.

5. In caso di situazioni particolari documentabili (aumento del nucleo familiare, separazione dei coniugi con affidamento del minore esclusivo ad un coniuge, vedovanza, ect), l'adeguamento della quota del contributo mensile di competenza può avvenire anche nel corso dell'anno su istanza dell'interessato con presentazione della nuova situazione economica (ISEE aggiornato).

6. A chi presenta la richiesta di adeguamento della quota del contributo mensile ad anno scolastico avviato, la quota contributiva mensile sarà adeguata a partire dal mese successivo a quello di presentazione.

Art. 67 – Modalità di pagamento della quota contributiva mensile

1. Le modalità di pagamento sono le seguenti: bonifico bancario (intestato al Tesoriere del Comune di Narni), bollettino postale.

2. La quota di contribuzione mensile per la frequenza dei bambini, deve essere versata entro il primi cinque giorni del mese, di ogni mese di iscrizione e frequenza.

3. Il Comune di Narni, effettua periodiche verifiche sui pagamenti effettuati. Al mancato pagamento consegue un sollecito dell'adempimento dovuto da parte dell'Amministrazione, trascorsi 20 giorni dalla data del sollecito, e in assenza di regolarizzazione dei versamenti, nei confronti dei morosi si procederà a norma di legge.

4. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto frequenza, mediante apposito provvedimento del Dirigente del Settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali.

5. In caso di contestazione, prova del pagamento consiste nella presentazione all'Ufficio Servizi Sociali della ricevuta del versamento rilasciata dagli uffici postali, o dalla banca.

Art. 68 – Servizi aggiuntivi

1. Il Comune di Narni, previa indagine conoscitiva dei bisogni delle famiglie utenti dei servizi educativi per la prima infanzia, può proporre all'inizio di ogni anno scolastico eventuali offerte educative aggiuntive, nella fattispecie: spazio gioco, centro ricreativo, spazio famiglie di sostegno alle funzioni genitoriali.

2. Le offerte educative aggiuntive, di cui al comma 1, possono essere svolte presso le strutture dei servizi socio – educativi per la prima infanzia comunali esistenti, dopo l'orario di chiusura dei medesimi.

3. La quota del contributo mensile più la quota annua d'iscrizione a carico delle famiglie per usufruire delle offerte educative aggiuntive, di cui al comma 1, verrà regolato con determina dirigenziale dal Dirigente del Settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali.

4. La quota del contributo mensile a carico delle famiglie è fissa, e non prende in considerazione quanto stabilito nell'articolo 66, comma 1: eccetto punto a) e c), 2, 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento comunale. In caso di mancata frequenza la quota del contributo mensile a carico delle famiglie non verrà rimborsata.

5. Sono esonerati dal pagamento della quota annua d'iscrizione i bambini e le bambine iscritti e frequentanti contemporaneamente una delle tipologie di servizi socio – educativi per la prima infanzia comunale.

6. Le eventuali offerte educative aggiuntive, di cui al comma 1, saranno garantite in presenza di un numero minimo di 5 utenti.

TITOLO VIII

PERSONALE

Art. 69 – Organico

1. Il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato da educatori professionali con funzioni educative, da educatori animatori con funzioni ludico ricreative nelle tipologie di servizi previsti all'art. 12, comma 2 del presente Regolamento comunale, da personale addetto ai servizi generali e nelle tipologie che lo prevedono dal personale adibito alla preparazione del cibo.
2. Tutto il personale presente nel sistema dei servizi educativi per la prima infanzia svolge una funzione educativa nei confronti dei bambini e delle bambine nel rispetto delle diverse competenze.
3. Tutto il personale opera in modo collegiale, valorizza il lavoro di gruppo, collabora con le famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità.
4. Tutto il personale presente nel sistema dei servizi educativi per la prima infanzia rispettare la normativa sulla privacy D.l. n. 196 del 30 giugno 2003.
5. Tutto il personale presente nel sistema dei servizi educativi per la prima infanzia dovrà seguire appositi momenti di programmazione, verifica, aggiornamento e formazione promossi e organizzati sia dal Comune, che dalla Regione Umbria o da altra Agenzia formativa.
6. Il personale educativo deve essere integrato per particolari esigenze poste dalla presenza:
 - a) di bambini diversamente abili o con particolari problemi;
 - b) di lattanti in numero superiore al 30 % del totale degli iscritti e frequentanti.
7. L'orario di lavoro di tutto il personale prevede la disponibilità di un monte ore annuale non frontale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento, aggiuntivo rispetto alla quota di orario utilizzata a diretto contatto con l'utenza.
8. Tutto il personale in funzione della diversa e differenziata presenza dei bambini (età, sesso, cultura, etc) nella struttura deve per garantire pari opportunità a tutti i bambini, possedere una grande flessibilità operativa nel riadattare l'organizzazione interna e le caratteristiche del servizio in caso di necessità, e nel rimodulare adeguatamente la risposta socio educativa.
9. L'organizzazione del servizio nel quadro dei rapporti istituzionali fra i servizi socio educativi per la prima infanzia e gli altri settori educativi, scolastici e sociali presenti nel territorio e nell'ambito degli interventi sulla prima infanzia, ha l'obbligo di promuovere costantemente adeguate e stabili forme integrate di raccordo intersettoriale per consentire ai bambini una transizione armonica fra i servizi per la prima infanzia, la scuola dell'infanzia e le prime esperienze pratiche e cognitive. Tale integrazione funzionale si intende prioritaria ed essenziale soprattutto in presenza di progettualità e/o programmi di interventi sulla prima infanzia promossi dall'Amministrazione Comunale.

Art. 70 - Educatori

1. Gli educatori realizzano, attraverso interventi qualificati, le finalità contenute nel presente Regolamento comunale.
2. L'alta qualità professionale prevista per lo svolgimento del lavoro educativo, implica l'attuazione di attività formative individuali e di gruppo, e di attività di ricerca che consentano di produrre "cultura dell'infanzia", discuterla e diffonderla sul territorio.
3. La molteplicità delle relazioni comporta la comprensione delle problematiche dei ruoli parentali, con particolare attenzione alle questioni legate al mondo delle donne, elaborandone gli aspetti culturali e sociali nel dialogo con l'utenza.
4. L'educatore esprime professionalità e competenza in rapporto:

all'ambiente del servizio

- a) nella definizione collegiale della programmazione educativa annuale;
- b) nella programmazione educativa per gruppi e individuale attraverso gli strumenti dell'osservazione e della documentazione;
- c) nel concorso all'elaborazione di una metodologia che partendo dalle singole realtà e dalle esigenze dei bambini si realizzi in un progetto capace di innovarsi sulla base di una costante verifica;
- d) nella cura educativa dei bambini predisponendo adeguate opportunità per vivere esperienze qualitative e formative;
- e) nella qualificazione degli spazi attraverso la strutturazione con i materiali di arredo e ludici;

al bambino

- a) nel rapporto individualizzato attraverso l'attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali;
- b) nell'attività di piccolo e grande gruppo con l'osservazione delle dinamiche interpersonali;
- c) nelle attività abituali di accoglienza, pranzo, riposo, cura personale, nel rispetto delle differenze;

alle famiglie

- a) nei colloqui d'inserimento volti a individuare "l'appartenenza culturale" dei bambini;
- b) nell'accoglienza e relazione quotidiana con il bambino, con i genitori o con altre figure che si occupano di lui;
- c) nel sostenere le competenze genitoriali;
- d) negli incontri di assemblea generale e di sezione;
- e) nei rapporti con le famiglie di bambini anche non frequentanti;

al territorio

- a) nel lavoro di rete con gli altri educatori dei servizi prima infanzia, le istituzioni e i servizi territoriali;
- b) nel documentare le esperienze;
- c) negli organismi di gestione e partecipazione;
- d) nella programmazione di interventi sul territorio con altri servizi presenti quali le equipè socio - sanitarie e psico - pedagogiche;

- e) nei progetti di continuità con le scuole per l'infanzia;
- f) nell'attivazione di progetti sperimentali che promuovono una “cultura” dell'infanzia nel territorio.

5. Il personale educativo svolge anche compiti di carattere amministrativo, inerenti e conseguenti alle proprie competenze.

6. Il personale educativo è responsabile di ogni bambino e del gruppo a loro affidato, ed è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute sul bambino o sulla famiglia.

Art. 71 – Servizi generali

1. Il personale addetto ai servizi generali svolge funzioni di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali degli spazi esterni e degli arredi, di custodia e sorveglianza generica sui locali, di collaborazione con gli educatori nell'attività quotidiana dei bambini.

2. Il personale addetto ai servizi generali esprime professionalità e competenza in rapporto:

all'ambiente del servizio

- a) nel mantenere le condizioni funzionali e igieniche degli spazi interni ed esterni, delle attrezzature e dei materiali anche con lo svolgimento di semplici lavori di manutenzione e con l'ausilio di mezzi meccanici;
- b) nel custodire e sorvegliare gli ingressi della struttura con aperture e chiusure degli stessi;
- c) nello svolgere le attività connesse alla distribuzione del cibo e l'allestimento dello spazio per il riposo;
- d) nel partecipare agli incontri di programmazione generale e specifici di organizzazione del lavoro;

al bambino

- a) nel collaborare con l'educatore nell'accudimento e nelle attività specifiche, nell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale anche per i bambini diversamente abili, nell'accompagnamento dei bambini negli spostamenti fuori sede;
- b) nello svolgere le attività di lavanderia;
- c) nell'accudire i bambini in occasione di momentanea assenza degli educatori;

all'ambiente esterno

- a) nella partecipazione agli organismi di gestione sociale;
- b) nel coinvolgimento in attività di aggiornamento e formazione professionale.

Art. 72 – Cuoco e aiuto cuoco

1. Il personale con mansioni di cuoco o aiuto cuoco addetto alla preparazione del cibo dovrà svolgere tale compito rispettando le norme di legge in materia di igiene e sanità sia nella preparazione, elaborazione e somministrazione del cibo, che nei locali in cui l'attività viene svolta.

2. Il personale con mansioni di cuoco e aiuto cuoco dovrà garantire una buona alimentazione sana ed equilibrata, assicurare la stagionalità del menù così come definito nella tabella dietetica, favorire insieme al personale educativo la strutturazione di corrette abitudini alimentari.
3. Il personale con mansioni di cuoco e aiuto cuoco esprime professionalità e competenza in rapporto:

all'ambiente del servizio

- a) nello svolgere secondo la declamatoria di qualifica, mansioni di carattere tecnico - manutentivo, comprendenti anche l'uso di macchine ed apparecchiature, relative alla conduzione della cucina;
- b) nella cura, su apposita dieta autorizzata dall'Autorità sanitaria, nella preparazione degli alimenti, nella successiva cottura e nella confezione dei pasti, secondo la quantità necessaria e sulla base delle tabelle dietetiche, nei tempi fissati ai fini di conservare le caratteristiche organolettiche dei cibi;
- c) nella cura della richiesta di prodotti alimentari stabilendone la quantità in relazione agli utenti;
- d) nell'eseguire il controllo e la verifica delle forniture;
- e) nel provvedere alla ripartizione del cibo nei contenitori per l'esterno, nei vassoi per l'interno;
- f) nell'erogazione dei pasti, degli spuntini e delle merende ai bambini;
- g) nella totale gestione del locale cucina e della dispensa (igiene, pulizia, ordine, rilevazione temperatura, ecc.);
- h) nella gestione delle non conformità dei prodotti alimentari acquisiti per i cibi e/o bevande non affidabili;
- i) nella verifica costante della qualità dei pasti e delle merende preparate;
- j) rispetto di tutte le normative vigenti applicabili al settore (ASL, HACCP, ecc.).

Art. 73 – Coordinamento pedagogico

1. Il Comune di Narni, assicura le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figura professionale in possesso del diploma di laurea in Scienze della Formazione o di altra laurea equiparata, ai sensi del Decreto interministeriale 5 maggio 2004, denominate coordinatori pedagogici.
2. Il Comune di Narni, riconosce la funzione di coordinamento pedagogico come attività di livello professionale necessaria ai fini dell'attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei servizi socio educativi per la prima infanzia, della programmazione educativa, dell'analisi dei bisogni delle famiglie, dell'elaborazione delle risposte e della formazione degli operatori.
3. La funzione del coordinamento pedagogico è essenziale per garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia, all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo ed istituzionale.
4. Il coordinatore pedagogico assolve, prioritariamente, ai seguenti compiti:
 - a) programmazione educativa;
 - b) promozione della cultura dell'infanzia e dei servizi;
 - c) monitoraggio e valutazione della qualità e documentazione delle esperienze;
 - d) sperimentazione dei servizi e progetti innovativi;
 - e) organizzazione della formazione e dell'aggiornamento degli operatori.

Art. 74 – Coordinamento pedagogico di rete o territoriale

1. Il Comune di Narni, sostiene le funzioni del coordinamento di rete o territoriale per la realizzazione del sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia nella Zona Sociale n. 11, al fine di elaborare e realizzare un comune progetto sull'infanzia volto a garantire l'uniformità qualitativa nell'offerta educativa territoriale sia pubblica che privata.

Art. 75 – Titoli di studio del personale

1. Gli educatori professionali devono essere in possesso del diploma di laurea nella classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico, o i titoli di studio definiti nel Piano triennale regionale.

2. Gli educatori animatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e dell'attestato di qualifica di educatore animatore, rilasciato da agenzie formative accreditate, a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione Umbria. Per il profilo professionale e lo standard formativo dell'educatore animatore ci si deve attenere a quanto stabilito dal DGR 1316 del 29/10/2012.

3. Il personale addetto ai servizi generali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. L'immissione in servizio del personale educativo deve essere preceduta da un'azione formativa, predisposta dall'Ente titolare del servizio, sulla base degli indirizzi regionali, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.

Art. 76 – Aggiornamento professionale

1. Il Comune di Narni garantisce e promuove iniziative di formazione, studio e ricerca del personale impiegato nei servizi socio educativi per la prima infanzia comunali e del coordinatore pedagogico.

2. Tali attività si articolano in corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione Umbria, dagli Enti locali e dalle enti preposti, al fine di armonizzare ed uniformare i differenti gradi di formazione.

3. Le iniziative di aggiornamento e formazione devono mirare a fornire un significativo incremento dei livelli qualitativi e quantitativi della conoscenza, non tanto come insieme di informazioni, ma come acquisizione di abilità e strategie di apprendimento metodologico didattico, scientifico e di relazione, nelle diverse prospettive culturali e sociali.

Art. 77 – Documentazione e valutazione

1. Il Comune di Narni, valorizza la valutazione e la documentazione delle esperienze per rendere esplicito il progetto educativo e la programmazione educativa annuale, al fine di costruire una memoria generale e individualizzata delle esperienze educative, e di qualificare la comunicazione fra i servizi socio educativi per la prima infanzia e l'esterno.

TITOLO IX

ORGANI COLLEGIALI DI PARTECIPAZIONE

Art. 78 – Gestione sociale

1. La gestione sociale è assicurata dall'insieme degli organismi di partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché tramite la previsione di verifiche e valutazioni delle attività del servizio.
2. Gli organismi della gestione sociale sono finalizzati alla partecipazione della comunità sociale, ed in particolare della famiglia, alla organizzazione e gestione dei servizi e prevede:
 - a) i colloqui individuali (colloqui preliminari all'inserimento, incontri quotidiani e colloqui individuali nel corso dell'anno);
 - b) l'assemblea del plesso che è formata da tutti i genitori e tutto il personale del plesso e che si riunisce, in via ordinaria, all'inizio ed alla fine di ogni anno scolastico per:
 - discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio e sul processo di realizzazione della programmazione educativa annuale;
 - eleggere al suo interno il comitato di gestione.
 - c) l'assemblea di sezione che consiste nell'incontro tra il personale educativo della sezione ed i genitori dei bambini al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione della programmazione riferito ai diversi gruppi/sezione, verifica e valuta e valutazione dell'attività della sezione.
 - d) il comitato di gestione.

Art. 79 – Comitato di Gestione

1. Presso ogni tipologia di servizio socio educativo per la prima infanzia comunale è costituito un comitato di gestione che dura tre anni, nominato dal Comune.
2. Il Comitato di gestione è organo consultivo per gli aspetti gestionali e amministrativi dell'attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia.
3. In particolare compete al Comitato di gestione:
 - promuovere la partecipazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà alla gestione del servizio;
 - collaborare alla predisposizione della programmazione educativa e alla verifica della sua attuazione d'intesa con i genitori;
 - mantenere i collegamenti con le realtà istituzionali presenti nel territorio;
 - proporre al Comune interventi concernenti il servizio;
 - promuovere l'informazione nel territorio sulle temi inerenti all'infanzia;
 - esprimere parere sul calendario delle attività;
 - proporre al Comune l'elevazione del numero degli iscritti ai sensi del comma 2 dell'art. 17;
 - svolge funzioni di commissione mensa per verificare la qualità dei pasti somministrati.
4. Il Comune di Narni, attraverso il proprio regolamento per la gestione dei servizi, definisce la composizione e le funzioni del Comitato di gestione, in modo che sia assicurata la presenza di rappresentanti del Comune, del personale e delle famiglie, questi ultimi in misura non inferiore alla metà dei componenti.

5. Il Comitato di gestione è composto da:

- a) un rappresentante del Comune di Narni;
- b) dal coordinatore pedagogico del servizio;
- c) due rappresentanti designati dall'assemblea del personale;
- d) tre rappresentanti designati dai genitori di cui uno con le funzioni di presidente.

6. Il Comune di Narni, qualora lo ritenga opportuno può assegnare al Comitato di gestione fondi da amministrare autonomamente per le attività da esso programmate.

TITOLO X

FUNZIONE DEL COMUNE

ART. 80 – Funzione del Comune

1. Il Comune di Narni, concorre alla definizione degli atti di programmazione regionale formulando proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia.
2. Il Comune di Narni, in forma singola o associata coordinano il sistema dei servizi per la prima infanzia attraverso Piani triennali comunali.
3. Il Comune di Narni promuove, all'interno del piano comunale, attività di formazione e di qualificazione dei servizi per l'infanzia nell'ambito del proprio territorio.
4. Il Comune di Narni nell'ambito della pianificazione urbanistica, programma ed individua le aree da destinare ai servizi di comunità.
5. Il Comune di Narni cura la mappatura di tutti i servizi per la prima infanzia presenti nel proprio territorio.
6. Il Comune di Narni, fornisce alla Regione Umbria, annualmente, informazioni e dati statistici sull'attuazione della presente legge, così come definito all'art. 38 del vigente Regolamento Regionale n. 13/2005.
7. Il Comune di Narni esercita le funzioni di verifica e di controllo sui servizi per la prima infanzia esistenti ed autorizzati sul proprio territorio.

- Sezioni integrate tra nido e scuole dell'infanzia fascia d'età: dai 24 mesi ai 36 mesi
- Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali
- Nidi e micronidi aziendali o interaziendali fascia d'età: dai 03 mesi ai 36 mesi
- Nidi familiari fascia d'età: dai 03 mesi ai 36 mesi

2. Il rilascio dell'autorizzazione deve essere richiesto per ogni unità offerta. Qualora in una stessa sede siano presenti più di una offerta, l'autorizzazione va richiesta per ciascuna di esse.

3. Gli standard di base, la funzionalità degli spazi, la recettività delle singole tipologie elencate nel art. 82, comma 1, sono specificati nel Titolo IV, art. 13 del presente Regolamento comunale.

Art. 83 – Ricettività

1. Il soggetto titolare pubblico o privato determina la recettività delle tipologie dei servizi ai sensi dell'art. 6, comma 7, dell'art. 14, comma 1, dell'art. 18, comma 1, dell'art. 22, comma 1, e dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 13 del 20.12.2006, e successive modifiche e integrazioni definite nel Regolamento Regionale n. 9 del 20.12.2010.

2. La recettività delle varie tipologie dei servizi è definita dal rapporto tra la superficie utile netta disponibile ed il coefficiente in metri quadrati, ciò determina il numero di bambine/bambini ammessi alla frequenza.

3. Il soggetto titolare pubblico o privato qualora il numero delle richieste supera il numero dei posti disponibili, istituisce una lista d'attesa, che fa riferimento alla graduatoria per l'ammissione al servizio.

4. Il soggetto titolare pubblico o privato può valutare la lista d'attesa e il rapporto educatore – bambino di cui all'art. 18 del presente Regolamento comunale, elevare il numero degli iscritti in ragione del 15% (quindici per cento).

5. Il soggetto titolare pubblico o privato è tenuto a dotarsi e a tenere aggiornati i registri delle presenze giornaliere di ogni servizio svolto, garantendo al personale Comunale la visione in caso di sopralluoghi e/o controlli.

Art. 84 – Calendario di apertura annuale e orario giornaliero

1. Le tipologie di servizi per la prima infanzia, di cui all'art. 12 del presente Regolamento comunale, possono funzionare tutto l'anno; comunque il periodo di apertura annuale non può essere inferiore a quarantadue settimane.

2. Il calendario di funzionamento annuale deve essere portato a conoscenza delle famiglie utenti all'atto dell'iscrizione del bambino.

3. Di ogni sospensione dell'attività dell'esercizio non prevista dal calendario deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco e all'utenza con almeno tre giorni di anticipo.

4. Nel caso essa debba protrarsi oltre un mese, contestualmente alla comunicazione deve essere anche depositata l'autorizzazione al funzionamento; la ripresa dell'attività deve anche essere comunicata preventivamente al Sindaco.

5. Nei locali devono essere esposte in modo visibile: l'autorizzazione al funzionamento, l'orario di apertura giornaliera, le tariffe applicate dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

6. L'orario di apertura giornaliero del servizio deve corrispondere a quanto definito in base alla tipologia del servizio dalla Legge Regionale n. 30/2005 e successive modifiche e integrazioni L.R. n. 9 del 12.02.2010; dal Regolamento regionale n. 13/2005 e successive modifiche e integrazioni definite nel Regolamento Regionale n. 9 del 20.12.2010 e dal Piano Triennale Regionale 2008/2010 (BUR n. 30 del 25.06.2008).

Art. 85 – Personale dei servizi socio-educativi

1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, nella fattispecie: i nidi d'infanzia, i centri per bambine e bambini, i centri per bambine e bambini e famiglie, le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia, i servizi a sostegno delle funzioni genitoriali, i nidi e micronidi aziendali o interaziendali è assicurato da educatori professionali con funzioni educative e da personale addetto ai servizi generali.

2. Il funzionamento degli spazi gioco e dei centri ricreativi è assicurato da educatori animatori con funzioni ludico-ricreative e da personale addetto ai servizi generali.

3. Tutto il personale presente nei servizi per l'infanzia svolge una funzione educativa nei confronti delle bambine e dei bambini nel rispetto delle diverse competenze.

4. Gli educatori devono offrire alle bambine e ai bambini una molteplicità di stimoli necessari ad accrescere la propria esperienza formativa basata sullo sviluppo armonico della personalità.

5. Gli educatori professionali devono essere in possesso del diploma di laurea nella classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione; sono anche validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico e quanto disposto nel Piano Triennale Regionale 2008/2010 punto 4.3.

6. La funzione di educatore professionale e di educatore e animatore, di cui all'art. 17 della L.R. 30/2005, può essere svolta all'interno del sistema integrato socio-educativi dai soggetti anche sprovvisti del titolo specifico previsto dallo stesso articolo che, alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 30/2005, abbiano maturato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, anche non continuativo nel quinquennio precedente.

7. Possono continuare a svolgere la funzione di educatore professionale e di educatore animatore, oltre quanto definito nell'art. 85, comma 5 e 6 del presente Regolamento comunale, anche coloro che rientrano nell'art. 23, comma 4-bis, 4-ter, 4-quater della Legge Regionale n. 9 del 12.02.2010 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 30 del 22 dicembre 2005".

8. Gli educatori animatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e dell'attestato di qualifica di educatore animatore, rilasciato da agenzie formative accreditate, a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione.

9. Il personale addetto ai servizi generali deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 86 - Coordinamento pedagogico

1. Il Comune e gli altri soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, in forma singola o associata, assicurano le funzioni coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali in possesso del diploma di laurea in scienze della formazione o di altra laurea equiparata, ai sensi del Decreto interministeriale 5 maggio 2004, denominate coordinatori pedagogici.
2. Il coordinatore pedagogico, promuove la cultura dell'infanzia e dei servizi, garantisce il monitoraggio e la valutazione della qualità e la documentazione delle esperienze, propone la sperimentazione di nuove tipologie di servizio e organizza la formazione e l'aggiornamento degli operatori.
3. Il coordinatore pedagogico ha una propria e imprescindibile dimensione di consulenza pedagogica finalizzata a: sostenere la professionalità educativa del equipe di lavoro, garantire il buon funzionamento dell'equipe di lavoro, favorire la comunicazione e la partecipazione delle famiglie.
4. In relazione all'esterno il coordinatore pedagogico opera in costante rapporto con il coordinatore pedagogico per la prima infanzia preposto a tale funzione dal Comune di Narni, e con il coordinatore di rete.

Art. 87 – Progetto Educativo

1. Il Progetto educativo deve rispondere ai principi enunciati nell'art. 15, del presente Regolamento comunale e di quanto dichiarato nella Legge Regionale n. 30 del 22 dicembre 2005 (B.U.R. n. 1 del 04 gennaio 2006, suppl. ord. n. 1), nella Legge Regionale n. 9 del 12.02.2010 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 30 del 22 dicembre 2005" (B.U.R. n. 8 del 17 febbraio 2010), nel Regolamento Regionale n. 13 del 20 dicembre 2006 (B.U.R. n. 59 del 27 dicembre 2006, suppl. ord. n. 1) e successive modifiche e integrazioni, nel Regolamento Regionale n. 9 del 22 dicembre 2010 (B.U.R. n. 61 del 29 dicembre 2010), nel Piano Triennale Regionale 2008/2010 di intervento nel settore ed alla normativa vigente.

Art. 88 – Requisiti per l'autorizzazione

1. I servizi educativi per la prima infanzia, sia di natura pubblica che privata localizzati nel territorio del Comune di Narni, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, devono:
 - a) essere in possesso di tutti i requisiti tecnico – strutturali, igienico – sanitari e di qualità previsti al Titolo III, art. 12 della L.R. n.30/2005 e successive modificazioni e integrazioni; e al Titolo IV, art. 34 del Regolamento Regionale n. 13/2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) essere in possesso di tutti i requisiti definiti nei Titoli I, art. 2, 3, 4, previsti dal Regolamento Regionale n. 13/2006 e successive modifiche e integrazioni; e dal regolamento edilizio comunale vigente al momento della presentazione della richiesta.
2. Il Comune di Narni relativamente all'art 2, comma 4 del regolamento regionale n. 13/2006 nel caso in cui lo stesso edificio ospiti più servizi socio – educativi per la prima infanzia (0-6), applica le modifiche del Regolamento Regionale n. 13/2006 al comma 1, dell'art. 26, e le integrazioni introdotte con il Regolamento Regionale n. 9 del 22.12.2010 con l'inserimento degli articoli 26 bis, 26 ter e 26 quater.

3. I centri ricreativi a partire dai tre anni di età, e i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, al fine di ottenere l'autorizzazione, in considerazione della flessibilità organizzativa e del carattere periodico delle attività, dovranno essere in possesso esclusivamente del progetto educativo del servizio.

4. In base alle norme contenute nel Titolo I e II del Regolamento Regionale n. 13 del 20.12.2006 e successive modifiche e integrazioni Regolamento Regionale n. 9 del 22.12.2010, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti tecnici

- **Area:** L'area su cui insiste l'edificio sede della struttura educativa deve avere caratteristiche tali da garantire l'avvicinamento dei mezzi di pubblico soccorso (Vigili del Fuoco, Ambulanze e Pubblica Sicurezza) e tale da poter garantire il rapido sfollamento degli utenti. Per la sicurezza ambientale: protezione da fonti di inquinamento acustico e/o industriale.
- **Edificio:** La destinazione d'uso dell'edificio comprendente la struttura educativa non deve rientrare tra le seguenti categorie catastali: B/8, C/2, C/6, C/7, D/9, E/2, E/4, E/5, E/6, E/8, E/9, salvo il caso in cui, per particolari fattispecie, siano intervenute modifiche della destinazione d'uso e i requisiti igienico sanitari siano stati rispettati.
- **Ubicazione:** In caso di ubicazione in edifici con altri locali adiacenti, sottostanti o sovrastanti con diversa destinazione, la sede di attività educative dovrà essere separata da questi ultimi mediante strutture con caratteristiche almeno REI 60, fatti salvi i casi in cui l'attività confinante richieda la separazione con strutture con caratteristiche superiori di resistenza al fuoco.

b) locali

- **Ubicazione:** I locali dovranno essere preferibilmente ubicati al piano terra; non possono essere individuati locali ai piani interrati o seminterrati. In questi ultimi potranno trovare collocazione solo i magazzini, i depositi ed i locali di servizio (servizi igienici e/o spogliatoi) per il personale addetto. Per la definizione di locali interrati e seminterrati, si rimanda al regolamento edilizio comunale vigente al momento della presentazione della richiesta.
- **Interni:** Gli spigoli vivi ritenuti particolarmente pericolosi, all'interno dei locali, devono essere arrotondati con protezioni adeguate, preferibilmente in gomma.
- **Arredi:** Tutti gli arredi e le attrezzature devono essere adeguati al numero e all'età dei bambini, devono rispettare le norme di sicurezza internazionali, con particolare riferimento alla sicurezza di utilizzo, all'incendio ed al benessere respiratorio-olfattivo. Gli arredi devono essere forniti da aziende che abbiano ottenuto il marchio di certificazione di qualità aziendale ISO 9001. Per tutti gli arredi per i quali non esiste una normativa comunitaria specifica, si applicano le disposizioni del D.L.gs. n. 206 del 06.09.2005 (Codice del Consumo), Parte IV. Titoli I e II, art. da 102 a 1207.
- **Giochi:** Tutti i giochi presenti per poter essere utilizzati devono essere conformi alle norme tecniche, UNI-EN 1176 e UNI-EN 1177.

c) servizi igienici

La dotazione dei servizi igienici riservati alle bambine/bambini è la seguente:

- un fasciatolo ogni 24 bambine/bambini;
- una vasca/lavabo ad altezza di educatore;
- un lavabo a canale con almeno due rubinetti ogni 14 bambine/bambini, posto ad altezza adeguata a questi ultimi;
- un vaso igienico, di adeguate dimensioni, ogni 14 bambine/bambini.

d) locali destinati alla preparazione pasti

- I locali adibiti alla preparazione o allo sporzionamento dei pasti devono avere un terminale cucina di dimensioni e con attrezzature adeguate alla recettività del servizio.
- Nelle strutture educative al cui interno è prevista la produzione del pasto deve essere presente un locale “cucina” opportunamente dimensionato e attrezzato, preventivamente autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione incendi, igiene e sanità. Qualora l’attività specifica non sia soggetta ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV.FF. **ai sensi del D.M. 16 Febbraio 1982, e successive integrazioni DPR n. 151 del 01 agosto 2011**; questa deve essere attestata con apposita dichiarazione. Andranno, inoltre, prodotte le dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici.
- Nelle strutture educative dove è prevista la produzione dei pasti da gestori esterni deve essere presente un locale per lo sporzionamento dei cibi opportunamente dimensionato e attrezzato, preventivamente autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di incendi, igiene e sanità.

e) spazi esterni:

La struttura educativa deve disporre di adeguati spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge l’attività, strutturati in modo da permettere alle bambine/bambini un’agevole fruizione. Qualora lo spazio esterno sia mancante o insufficiente, possono essere utilizzati terrazzi o parti di verde pubblico, fruibile a titolo gratuito, adiacente, raggiungibili in sicurezza dalle bambine/bambini, controllabili ed idonei. In generale gli spazi esterni dovranno essere il più possibile privi di rischi, eventualmente con delimitazione removibile, ed in particolare essere:

- su terreno, almeno in parte, pianeggiante;
- privi di elementi pericolosi e sporgenti quali, chiusini, pozzetti o cordoli.

Tutti i giochi presenti per poter essere utilizzati devono essere conformi alle norme tecniche, UNI-EN 1176 e UNI-EN 1177.

5. Per quanto non espressamente in contrasto con gli standard sopra definiti, il riferimento è il D.M. 18.12.1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica”.

6. I soggetti gestori pubblici e privati sono tenuti al rispetto delle seguenti normative:

- Normative vigenti in materia di accessibilità (barriere architettoniche);
- Normative vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi e igiene (regolarità della concessione edilizia e del certificato di agibilità);
- Normative vigenti in materia di sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 ex Legge 626;

- Piano di autocontrollo, di cui al D.Lgs. n. 155/97 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l’igiene dei prodotti alimentari”;
- Tabella dietetica approvata dai competenti uffici della ASL.

7. Il soggetto titolare pubblico o privato dovrà inoltre garantire:

- a. La presenza della cucina interna nei nidi d’infanzia che accolgono bambini di età inferiore ai 12 mesi;
- b. Il rapporto massimo del personale addetto alla preparazione pasti è di una unità ogni 25 bambini;
- c. L’applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore secondo il profilo professionale di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore, ivi compreso il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previsti per legge;
- d. L’assicurare i servizi socio-educativi per la prima infanzia tramite il personale di cui agli art. 17 della Legge Regionale n. 30/2005 e del Piano Triennale Regionale e al punto 4.3;
- e. Il nominare il Coordinatore Pedagogico avente i requisiti di cui all’art. 18 della L.R. n. 30/2005 con l’obbligo di garantire almeno: n. 6 ore mensili di coordinamento per servizi fino a n. 20 bambine/bambini, e n. 10 ore mensili per servizi con più di n. 20 bambine/bambini. L’adempimento in questione dovrà risultare da appositi verbali sottoscritti dalle parti;
- f. L’adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dalla Azienda Sanitaria Locale e prevedere procedura di acquisto degli alimenti che garantisca il rispetto della normativa vigente;
- g. La stipula della copertura assicurativa del personale e degli utenti;
- h. La destinazione di una quota dell’orario di lavoro del personale alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative ed alla promozione della partecipazione delle famiglie;
- i. L’applicare il rapporto numerico educatori/bambini ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 13/2005 e successive modifiche e integrazioni Regolamento n. 9/2010 previsto in base alle diverse tipologie di servizio;
- j. L’applicare il rapporto numerico addetto ai servizi generali/bambino così come previsto dal Piano Triennale regionale punto 4.1, dal Regolamento Regionale n. 13/2005 e successive modifiche e integrazioni Regolamento n. 9/2010, in base alle diverse tipologie di servizio;
- k. L’impegno della partecipazione attiva per la realizzazione del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia del territorio narnese, attraverso principi di coerenza e congruità sul piano educativo e dell’offerta formativa.

Art. 89 – Articolazione di più servizi all'interno di una unica struttura

1. Fermo restando il rigoroso rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di recettività e del corretto rapporto fra bambine/bambini ed educatori, è possibile autorizzare più servizi all'interno di una struttura purché il soggetto titolare individui gli spazi di esclusiva pertinenza dei vari servizi.
2. In caso di struttura con spazi riservati ai bambine/bambini costituiti da un monolocale, lo stesso dovrà essere opportunamente pulito e sanificato nell'intervallo fra un servizio ed il successivo.
3. Le sole sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia possono avere in comune gli spazi adibiti a servizi generali così come definito nell'integrazione al Regolamento Regionale n. 13/2005 con il Regolamento Regionale n. 9/2010.

Art. 90 – Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio – educativi per la prima infanzia è rilasciata dal Sindaco, previo parere scritto della Commissione Tecnica istituita dal Dirigente del Settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali che ha il compito di esaminare l'istruttoria.
2. Competente al rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è il Dirigente del Settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Narni. Il medesimo dovrà verificare la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda di autorizzazione, come specificato nell'art. 91 del presente Regolamento comunale.
3. La Commissione Tecnica istituita dal Dirigente del Settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali che esaminerà l'istruttoria sarà così composta:
 - da un componente dell'Ufficio Tecnico per pareri in merito alla struttura;
 - da un componente dell'ASL per pareri in merito agli aspetti igienico – sanitario;
 - da un componente dell'Amministrazione o da esterno incaricato per pareri in merito agli aspetti educativo – pedagogici.

Art. 91 - Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione

1. I soggetti che intendono chiedere l'autorizzazione per l'attivazione di uno dei servizi di cui all'art. 82 del presente Regolamento comunale, devono presentare domanda in carta da bollo, indirizzata al Sindaco del Comune di Narni utilizzando l'apposito modulo AUT/PRI, che allegato al presente Regolamento comunale, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La domanda dovrà contenere:
 - Cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo, recapito telefonico, recapito di posta elettronica del gestore o legale rappresentante;
 - Denominazione ragione sociale del gestore persona giuridica;
 - Esatta tipologia del servizio o dei servizi educativi per la prima infanzia per il quale è richiesta l'autorizzazione (in mancanza di una indicazione chiara, la richiesta non può essere accettata);
 - Sede del servizio;
 - Orario e calendario di funzionamento.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) scheda dati servizio inerente ai criteri per l'accettazione delle domande di iscrizione, orario, calendario di funzionamento e rette a carico degli utenti;
- b) certificato di agibilità dei locali relativo oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000) con indicazione del numero della pratica e della data del rilascio;
- c) planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione della destinazione d'uso, della superficie e dell'altezza, con la descrizione di ciascuno di essi;
- d) dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 Legge 4.1.1968 n. 15, del proprietario dei locali da cui risulti che i medesimi sono a disposizione del richiedente per essere adibiti all'attività indicata nella domanda o copia autenticata del contratto;
- e) autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico relativa all'agibilità della struttura e destinazione d'uso come servizio prima infanzia;
- f) certificato di prevenzione incendi (riferito alla struttura, impianto elettrico, impianto termico e cucina) rilasciato dai VV. FF. (quando previsto dalla legge) o relazione tecnica asseverata prodotta da un professionista iscritto all'albo presso il Ministero degli Interni (quando non è previsto il C.P.I.);
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) attestante l'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008;
- h) autorizzazione sanitaria all'uso della cucina e della refezione;
- i) piano di autocontrollo di cui al D.Lgs.155/1997;
- j) autorizzazione igienico-sanitario relativo ai locali e alla capienza ricettiva;
- k) tabella dietetica approvata dai competenti uffici ASL, qualora siano previsti i pasti;
- l) nel caso di fornitura di pasti dall'esterno, nome del fornitore e autorizzazione sanitaria dello stesso;
- m) copia del Regolamento di funzionamento del Servizio;
- n) copia del Progetto educativo e della programmazione educativa/didattica annuale redatto da figura professionale così come individuata dall'art. 18 della L.R. n. 30 del 22.12.2005. La programmazione educativa/didattica dovrà essere redatto con scadenza annuale e riproposto all'Amministrazione Comunale per tutta la durata dell'Autorizzazione;
- o) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000) indicante il personale previsto, il titolo di studio, la qualifica ed il tipo di contratto applicato. Il servizio che, a norma dell'art. 23, comma 4 della L.R. 30/2005, può sopperire all'assenza del titolo di studio, deve essere certificato dal Datore di lavoro e dalla documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali;
- p) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) indicante le coperture assicurative attivate per il personale e gli utenti;
- q) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della domanda.

4. Il personale comunale incaricato dell'istruttoria della domanda potrà chiedere ulteriore documentazione ed effettuare le verifiche necessarie.

Art. 92 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione sarà rilasciata entro 90 giorni dall'acquisizione della domanda al Protocollo del Comune.
2. La richiesta di integrazione della documentazione, qualora insufficiente o mancante, comporta l'automatica sospensione del termine di cui sopra fino all'avvenuta integrazione.

3. L'attività deve essere iniziata, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento; in caso di motivata necessità il Sindaco può concedere una proroga per un periodo che non può superare sei mesi.

5. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, il gestore o responsabile del servizio socio-educativo autorizzato, è tenuto a dare per iscritto comunicazione di inizio di attività al Comune prima della effettiva attivazione del servizio.

Art. 93 - Non concessione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione al funzionamento delle attività previste all'art. 82 non può essere rilasciata se il titolare (se trattasi di Ditta individuale) o i rappresentanti legali (se trattasi di Società o di Associazione) sono stati condannati, anche se in via non ancora definitiva, per reati non compatibili con l'attività che si intende svolgere. Tale causa ostativa viene meno solo in caso di assoluzione a titolo definitivo per i reati di cui sopra.

2. L'autorizzazione al funzionamento delle attività previste all'art. 82 non può essere rilasciata se non sussistono i requisiti di base enunciati dalla Legge Regionale n. 30/2005, dal Regolamento Regionale n. 30/2006 e successive modifiche e integrazioni, dal Piano Triennale Regionale, e dal presente Regolamento comunale.

3. Non può essere esercitata l'attività di cui al precedente art. 82, nel territorio del Comune di Narni, senza la prescritta autorizzazione; in tali situazioni il Sindaco provvede, con ordinanza, a disporre la chiusura dell'attività.

Art. 94 - Cessione dell'attività

1. È consentito la cessione dell'attività, ma il subentrante deve richiedere al Sindaco, con le modalità indicate nell'allegato al presente Regolamento, il rilascio di autorizzazione a lui intestata.

Art. 95 - Validità dell'autorizzazione

1. L'Autorizzazione ha validità di tre anni e potrà essere rinnovata, previa verifica del possesso dei requisiti.

2. Nel periodo di validità dell'autorizzazione devono essere comunicate alla Dirigente del Settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali tutte le variazioni che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.

3. Nel caso in cui, vigente l'autorizzazione, intervengano mutamenti inerenti la struttura e/o l'organizzazione come autorizzata e comunque riguardanti i requisiti dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione occorre, ove possibile in via preventiva, darne formale notizia al Comune. Nel caso di mutamenti sostanziali (ampliamento, trasferimento di sede, cambio di gestione ecc.) deve essere presentata, nei termini e con le procedure previste per il rilascio originario, una nuova domanda di autorizzazione.

4. Il Comune di Narni istituisce un Albo delle strutture per la prima infanzia autorizzate all'apertura e al funzionamento.

Art. 96 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. La domanda per il rinnovo triennale dell'autorizzazione deve essere presentata entro il 30 giugno con le stesse modalità previste per il rilascio e deve contenere dichiarazioni attestanti:
 - a) che sussistono i requisiti posseduti al momento del rilascio;
 - b) che non sono intervenute variazioni nella struttura ovvero qualora siano intervenute variazioni, l'elencazione delle variazioni intervenute.

Art. 97 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione al funzionamento può essere sospesa, con ordinanza, dal Sindaco: per inosservanza di norme igienico sanitarie, di sicurezza, del limite di utilizzo dei locali, di norme relative al personale, di norme riguardanti il rapporto educatori-bambini; in riferimento a quanto enunciato dalla Legge Regionale n. 30/2005, dal Regolamento Regionale n. 13/2006 e successive modifiche e integrazioni, dal Piano Triennale Regionale, e dal presente Regolamento comunale.
2. La sospensione è valida fino al momento in cui verranno eliminate le cause che l'hanno prodotta; l'accertamento è fatto dalla Commissione Tecnica istituita dal Dirigente del Settore in cui insite l'Ufficio Servizi Sociali. Se il titolare non provvede entro il termine stabilito dalla suddetta Commissione, a sanare le cause che hanno determinato la sospensione, il Sindaco procederà alla revoca dell'autorizzazione, previa diffida.
3. Nel caso in cui difettino o vengano meno, in maniera definitiva, i requisiti essenziali, strutturali, funzionali ed assistenziali richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento, ovvero qualora il gestore non ottemperi ad eventuali prescrizioni nel termine assegnato dal Comune, il Sindaco stesso dispone la revoca dell'autorizzazione, previa diffida.
4. La revoca dell'autorizzazione può essere disposta, con ordinanza, dal Sindaco: nei casi di accertate violazioni che comportino pregiudizio agli utenti, in casi di particolare gravità o di recidività della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente.
5. Nel caso in cui il gestore titolare del servizio non fornisca annualmente, le informazioni di cui all'art. 38 del vigente Regolamento Regionale n. 13/2005 o, comunque, quelle legittimamente richieste, il Comune dispone la sospensione dell'autorizzazione, previa indicazioni delle prescrizioni e dei tempi per l'adeguamento. Qualora nel termine indicato non siano state soddisfatte le prescrizioni indicate, si procederà alla revoca dell'autorizzazione, previa diffida.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono disposti, come espresso negli articoli precedenti, con ordinanza, dal Sindaco, su proposta della Commissione Tecnica di cui all'art. 90, comma 3 del presente Regolamento.
7. Il Comune comunica il provvedimento di revoca agli uffici competenti della Regione che provvede alla cancellazione dal registro regionale dei servizi prima infanzia autorizzati al funzionamento.

Art. 98 - Attività di verifica e controllo

1. L'attività di verifica e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento costituisce un obbligo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 16, comma 7 della Legge Regionale n. 30/2005.

2. L'attività di verifica è svolta dal Dirigente del Settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali preposto al rilascio dell'autorizzazione, che vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse. A tal fine, il Dirigente si potrà avvalere di funzionari comunali, o loro delegati, opportunamente identificabili, che hanno libero accesso presso le strutture. Analoghi controlli possono essere effettuati dalla Azienda ASL e per quanto di specifica competenza dai Vigili del Fuoco.

3. Le verifiche, che potranno prevedere ispezioni e sopralluoghi, dovranno terminare con la redazione di un verbale e saranno programmate dal Dirigente del Settore in cui insiste l'Ufficio Servizi Sociali.

4. Gli Enti interessati potranno effettuare i sopralluoghi anche insieme, ma le relazioni saranno redatte separatamente e dovrà essere cura dell'ASL o dei Vigili del Fuoco, nei casi in cui lo ritengano opportuno o necessario, chiedere, evidenziandone la motivazione, all'Amministrazione Comunale la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

5. Il Comune di Narni, effettua periodicamente una ricognizione di tutte le autorizzazioni al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari al funzionamento stesso.

6. Il Comune di Narni sulla base delle risultanze delle ricognizioni e delle verifiche di cui al comma 5 del presente Regolamento comunale, può concedere ai soggetti gestori dei servizi un congruo termine, comunque non superiore a tre anni, per gli eventuali adeguamenti, tenuto conto degli interventi da realizzare e fermo restando il possesso dei requisiti minimi di sicurezza.

Art. 99 – Sanzioni

1. Il Comune di Narni procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento.

2. Il Comune di Narni applica le sanzioni amministrative secondo quanto definito nell'art. 23 – bis dalla Legge Regionale n. 9 del 12.02.2010 “Modificazioni ed integrazioni alla Legge Regionale n. 30 del 22 dicembre 2005”.

3. Il Comune di Narni introita i proventi derivati dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo 99, comma 2, in appositi capitoli di bilancio, destinati alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale dei servizi per la prima infanzia, sia di natura pubblica che privata.

Art. 100 – Accreditamento

1. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso a benefici e finanziamenti pubblici così come definito nell'art. 13, comma 2 della Legge Regionale n. 30/2005.

2. Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'accreditamento si fa riferimento a quanto enunciato e stabilito nella Legge Regionale n. 30/2005 art. 13, nel Piano Triennale Regionale e nel punto 3.5.

TITOLO XII

NORME FINALI

Art. 101 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla Legge Regionale n. 30 del 22 dicembre 2005 (B.U.R. n. 1 del 04 gennaio 2006, suppl. ord. n. 1), alla Legge Regionale n. 9 del 12.02.2010 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 30 del 22 dicembre 2005” (B.U.R n. 8 del 17 febbraio 2010), al Regolamento Regionale n. 13 del 20 dicembre 2006 (B.U.R. n. 59 del 27 dicembre 2006, suppl. ord. n. 1) e successive modifiche e integrazioni, al Regolamento Regionale n. 9 del 22 dicembre 2010 (B.U.R. n. 61 del 29 dicembre 2010); e integrazioni alla Legge Regionale n. 1 del 23 gennaio 2013 “Ulteriori integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005 n. 30” in vigore dal 14 febbraio 2013; e al Piano Triennale Regionale 2008/2010 di intervento nel settore ed alla normativa vigente.

Art. 102 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha validità alla data di approvazione del Consiglio Comunale.

TITOLO XIII

ABBROGAZIONI

Art. 103 – Norme finali

1. Il presente regolamento, dalla data della sua entrata in vigore, abroga il precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 25/07/2000.

TABELLA A

Attribuzione punteggi servizi socio educativi per la prima infanzia			
Sigla	Criteri di accesso	Punti	Ufficio
01	Bambino/a diversamente abile certificata dalla competente autorità ai sensi della vigente normativa (L. 104/92). Allegare certificazione	150	<input type="checkbox"/>
02	Bambino/a con situazione familiare socio – ambientale particolarmente gravosa, documentata da una relazione dai servizi sociali del Comune di Narni, o da competente Struttura sociosanitaria della ASL territoriale. Allegare documentazione	100	<input type="checkbox"/>
03	Bambino/a orfano di entrambi i genitori. Allegare relazione dei servizi sociali o disposizioni da parte del Tribunale dei minori	80	<input type="checkbox"/>
04	Bambino/a in affidamento, adottato o in corso di adozione. Allegare l'atto disposizione da parte del Tribunale dei minori	60	<input type="checkbox"/>
05	Bambino/a con un genitore o entrambi i genitori diversamente abile/i o con invalidità pari o superiore al 75%. Allegare certificato di invalidità o L. 104 art.3 comma 3	50	<input type="checkbox"/>
06	Bambino/a con genitore unico, figlio di madre o padre vedova/o.	40	<input type="checkbox"/>
07	Bambino/a con genitore unico, figlio non riconosciuto dal padre o dalla madre.	40	<input type="checkbox"/>
08	Bambino/a che appartiene a famiglia monoparentale o figlio/a di “genitori separati” (anche se non coniugati e non conviventi), in possesso di atto formale di affido esclusivo, e convivente con un genitore non lavoratore. Allegare atto del Tribunale	30	<input type="checkbox"/>
09	Bambino/a che appartiene a famiglia monoparentale o figlio/a di “genitori separati” (anche se non coniugati e non conviventi), in possesso di atto formale di affido esclusivo, e convivente con un genitore lavoratore. Allegare atto del Tribunale	25	<input type="checkbox"/>
10	Bambino/a che appartiene a famiglia con entrambi i genitori disoccupati, iscritto nelle liste dell'immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego da almeno tre mesi, alla data di scadenza della presentazione della domanda. Allegare documentazione	20	<input type="checkbox"/>
11	Bambino/a che appartiene a famiglia con un genitore disoccupato, iscritto nelle liste dell'immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego da almeno tre mesi, alla data di scadenza della presentazione della domanda. Allegare documentazione	15	<input type="checkbox"/>
12	Bambino/a che appartiene a famiglia con entrambi i genitori studenti (alla data di scadenza della presentazione della domanda) a scuole di secondo grado, scuole dirette a fini speciali, accademie e/o università con obbligo di frequenza. Allegare documentazione	13	<input type="checkbox"/>
13	Bambino/a che appartiene a famiglia con un genitore studente iscritto (alla data di scadenza della presentazione della domanda) a scuole di secondo grado, scuole dirette a fini speciali, accademie e/o università con obbligo di frequenza. Allegare documentazione	10	<input type="checkbox"/>
14	Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno (anche se separati, non coniugati e non conviventi).	9	<input type="checkbox"/>
15	Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori di cui uno part-time (pari o inferiore al 50% dell'orario previsto dal contratto di lavoro) anche se separati, non coniugati e non conviventi. Allegare documentazione	8	<input type="checkbox"/>
16	Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori (anche se separati, non coniugati e non conviventi) di cui uno che svolga attività di praticantato, tirocinio o che sia in possesso di borsa di studio. Allegare documentazione	7	<input type="checkbox"/>
17	Bambino/a con un genitore lavoratore a tempo pieno e l'altro non lavoratore (anche se separati, non coniugati e non conviventi).	5	<input type="checkbox"/>
18	Bambino/a con un genitore lavoratore part – time e l'altro non lavoratore (anche se separati, non coniugati e non conviventi).	3	<input type="checkbox"/>
19	Bambino/a con un genitore lavoratore pensionato e l'altro non lavoratore (anche se separati, non coniugati e non conviventi).	2	<input type="checkbox"/>
20	Bambino/a con genitore diversamente abile o invalido (minimo 75% o L. 104/92 art. 3 comma 3). Allegare documentazione	30*	<input type="checkbox"/>
21	Bambino/a appartenente ad un nucleo familiare in cui siano presenti membri effettivamente conviventi diversamente abili o invalidi, esclusi i genitori (minimo 75% o L. 104/92 art. 3 comma 3). Allegare documentazione	15*	<input type="checkbox"/>
22	Bambino/a appartenente ad un nucleo familiare in cui siano presenti membri non conviventi diversamente abili o invalidi, esclusi i genitori (minimo 75% o L. 104/92 art. 3 comma 3). Allegare documentazione	10*	<input type="checkbox"/>

* I punteggi dal 1 al 18, e dal 21 al 31 sono cumulabili fra loro e con uno solo dei punteggi 19 e 20

Attribuzione punteggi servizi socio educativi per la prima infanzia

Sigla	Criteri di accesso	Punti	Ufficio
23	Bambino/a con n. fratelli _____ 0/3 anni (non compiuti)	per ciascun fratello 2	<input type="checkbox"/>
24	Bambino/a con n. fratelli _____ 3 anni (compiuti) /16 anni (non compiuti)	per ciascun fratello 1	<input type="checkbox"/>
25	Bambini gemelli n. _____ (escluso l'aspirante)	per ciascun gemello escluso l'aspirante 9	<input type="checkbox"/>
26	Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori, di cui uno lavori in modo continuativo per almeno 6 mesi fuori regione.	6	<input type="checkbox"/>
27	Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori, di cui uno lavori in modo continuativo a 100 Km dal Comune di residenza.	4	<input type="checkbox"/>
28	Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori, di cui uno lavori in modo continuativo a 50 Km dal Comune di residenza.	2	<input type="checkbox"/>
29	Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori, di cui uno lavori in modo continuativo a 30 Km dal Comune di residenza.	1	<input type="checkbox"/>
30	Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori, di cui uno lavori in modo continuativo come turnista.	2	<input type="checkbox"/>
31	Tempo normale	1	<input type="checkbox"/>
32	Tempo parziale	0	<input type="checkbox"/>
33	ISEE da 0,00 a 8.083,99	6	<input type="checkbox"/>
	ISEE da 8.084,00 a 15.657,99	3	<input type="checkbox"/>
	ISEE da 15.658,00 a 19.444,99	0	<input type="checkbox"/>
	ISEE da 19.445,00 a 23.231,99	- 3	<input type="checkbox"/>
	ISEE da 23.232,00 a oltre 27.019,00	- 6	<input type="checkbox"/>
34	TOTALE PUNTEGGIO		
35	EVENTUALI ANNOTAZIONI:		